

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<p style="text-align: center;">DISEGNO DI LEGGE PARTE I <i>SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI</i> Art. 1. <i>(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)</i></p>	
<p>1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.</p>	Saldi differenziali
<p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.</p>	Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relativa all'IVA ed alle accise
<p>2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.</p>	<p>1.4 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>2-ter. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai <i>cracker</i> ed alle fette biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni».</p>	<p>1.5 testo 2 Romeo</p> <p>IVA PRODOTTI PANETTERIA</p>
<p>3. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi;».</p>	

<p>4. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.</p>	<p>Sterilizzazione delle accise sui carburanti</p>
<p>4-bis. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, sai applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lefte finanziaria 2008)", e successive modifiche".</p>	<p>1.23 testo 2 Bagnai, Rivolta, Zuliani, Ferrero</p>
<p>4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 17, 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	
<p>5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti: «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. 55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:</p> <p>a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;</p> <p>b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;</p> <p>b) al comma 56, le parole: « dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « del requisito »;</p> <p>c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti: «d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni»;</p> <p>d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro »;</p> <p>d) al comma 65, lettera c), le parole: « ai limiti » sono sostituite dalle seguenti: « al limite »;</p> <p>e) al comma 71, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il requisito »;</p> <p>f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;</p> <p>g) al comma 74, terzo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;</p> <p>h) al comma 82:</p>	<p>1.32 testo 2 Romeo,</p> <p>Estensione del regime forfetario</p>

<p>1) al primo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;</p> <p>2) al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;</p> <p>3) al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;</p> <p>i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;</p> <p>l) al comma 87, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ».</p>	
<p>6. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.</p>	
<p>"6-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>1.47 Faggi, Rivolta, Ferrero, Zuliani</p>
<p>7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».</p>	<p>Deducibilità IMU immobili strumentali dall'IRES/IRPEF</p>
<p>8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.</p>	<p>Imposta sostitutiva lezioni</p>
<p>9. I dipendenti pubblici di cui al comma 8, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.</p>	
<p>10. L'imposta sostitutiva di cui al comma 8 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.</p>	
<p>11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 8.</p>	
<p>12. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.</p>	<p>Imposta sostitutiva imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni</p>
<p>13. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 12:</p> <p>a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;</p>	

<p>b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</p>	
<p>14. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 12:</p> <p>a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;</p> <p>b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;</p> <p>c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;</p> <p>d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”.</p> <p>e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.</p>	<p>1.32 testo 2 Romeo</p>
<p>Ai relativi oneri pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2019, 5,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5, 8 milioni di euro per l'anno 2021, 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2023 al 2026, 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.32 testo 2 Romeo</p>
<p>15. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.</p>	
<p>16. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.</p>	
<p>17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione</p>	

elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.	
<p>18. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 8:</p> <p>1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;</p> <p>2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;</p> <p>b) all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppressa;</p> <p>c) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi d'imposta » sono soppresse;</p> <p>d) all'articolo 116:</p> <p>1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;</p> <p>2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».</p>	Disciplina riporto perdite soggetti IRPEF
<p>19. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.</p>	
<p>20. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 18 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:</p> <p>a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;</p> <p>b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.</p>	
<p>21. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:</p> <p>a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;</p> <p>b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.</p>	
<p>22. Il comma 1-<i>quater</i> dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituito dal seguente: « 1-<i>quater</i>. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000</p>	Detrazioni mantenimento cani guida per non vedenti

<p>euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».</p>	
<p>23. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:</p> <p>a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;</p> <p>b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.</p>	<p>Tassazione agevolata utili reinvestiti per acquisto beni materiali strumentali e incremento occupazione</p>
<p>24. Ai fini del comma 23:</p> <p>a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;</p> <p>b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera <i>b-bis</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;</p> <p>c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera <i>B</i>), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente</p>	

<p>al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.</p>	
<p>25. Ai fini dei commi 23 e 24, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:</p> <p>a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;</p> <p>b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;</p> <p>c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo.</p>	
<p>26. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano</p>	

<p>al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.</p>	
<p>27. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 23 a 25.</p>	
<p>28. Le disposizioni dei commi da 23 a 27 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.</p>	
<p>29. Le agevolazioni previste dai commi da 23 a 28 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.</p>	
<p>29-bis. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Per il periodo d'imposta 2019, successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, i</p>	<p>1.5000 GOVERNO TESSERA SANITARIA MODIFICA ART. 10-BIS D.L. FISCALE</p>

<p>soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria».</p>	
<p>29-ter. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 [dell'articolo 2 del decreto legislativo 05 agosto 2015, n. 127] mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria».</p>	<p>1.5001 GOVERNO TESSERA SANITARIA MODIFICA ART. 17 D.L. FISCALE</p>
<p>SUBEMENDAMENTO (rif. comma 29) Dopo il comma 29-bis aggiungere il seguente: 29-ter. Al decreto legge n. decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, all'articolo 10, il comma 02 è soppresso.</p>	<p>Sub emendamento all'emendamento 1.5000 Governo 1.5000/8 BARBARO ed altri (LEGA)</p>
<p><i>Conseguentemente, alla compensazione delle minori entrate previste, pari a 5 milioni annui a decorrere dal 2019 si provvede:</i> a) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421 per l'anno 2019 e a decorrere dal 2021; b) mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 della voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata.</p>	<p>1.5000/8 BARBARO ed altri (LEGA)</p>
<p>30. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234,</p>	<p>Accise autotrasporto</p>

secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	
31. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	
32. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.	Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale
33. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 34 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.	Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento - iperammortamento
34. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	
35. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 33 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 33, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.	
36. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 33 e 35, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	
37. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	
38. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 33 e 35.	
39. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio	Estromissione immobili strumentali

<p>dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.</p>	
<p>40. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 14:</p> <p style="padding-left: 40px;">"1) le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";</p> <p style="padding-left: 40px;">2) al comma 2-bis, le parole "nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti "negli anni dal 2018 al 2020";</p> <p>b) all'articolo 16:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;</p> <p style="padding-left: 20px;">2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019»;</p> <p style="padding-left: 20px;">2-bis) al comma 1-sexies.1, dopo le parole "da 1-bis a 1-sexies" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle del comma 1-sexies.2.";</p> <p style="padding-left: 20px;">2-ter) dopo il comma 1-sexies.1 è inserito il seguente comma:</p> <p style="padding-left: 20px;">"1-sexies.2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, e fino al 31 dicembre 2020, per le spese relative alla classificazione e verifica sismica prevista dal comma 1-sexies, realizzate anche in assenza di opere, per le sole zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 70 per cento. La spesa massima ammissibile è pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro ad alloggio previsti al comma 1. Le spese relative alla classificazione e verifica sismica dell'edificio costituito in condominio possono essere detratte anche da un solo condomino, se il medesimo ha sostenuto la spesa complessiva necessaria. L'esito della classificazione e verifica sismica ottenuto, redatto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 quater, è inviato a cura dei professionisti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le</p>	<p>1.327 testo 2 Giroto</p> <p>Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili</p>

<p>modalità di attuazione di dette disposizioni e d'invio degli esiti della classificazione e verifica sismica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».</p>	
<p>41. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019».</p>	<p>Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde</p>
<p>41-bis. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.</p>	<p>1.428 testo 2 PAPATHEU, ROSSI</p>
<p>42. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis,»;</p> <p>b) al comma 3, le parole: «euro 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10 milioni»;</p> <p>c) al comma 6:</p> <p>1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:</p> <p>«a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;</p> <p>a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo»;</p> <p>2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:</p> <p>«c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di <i>start-up</i> innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p> <p>c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti</p>	<p>Modifiche alla disciplina del credito imposta per attività di ricerca e sviluppo</p>

posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

3) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile »;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere *a*) e *c*) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua »;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11 »;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11*. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3 »;

g) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«*11-bis*. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto

<p>commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 174 del 29 luglio 2015 »;</p> <p>h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del soggetto incaricato ».</p>	
<p>43. Le disposizioni del comma 42 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.</p>	
<p>44. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.</p>	
<p>45. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.</p>	Credito imposta formazione 4.0
<p>46. Il credito d'imposta di cui al comma 45, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.</p>	
<p>47. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 45 e 46 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 143 del 22 giugno 2018.</p>	
<p>48. Per l'attuazione dei commi 45 e 46 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	
<p>49. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:</p> <p>« b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun</p>	Enti non commerciali e contributo ANMIL

compenso a favore degli organi amministrativi ».	
50. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 49 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore agricolo.	
51. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.	
52. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 51 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.	
53. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 52, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.	
54. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.	
55. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.	Finanziamento a Radio Radicale
56. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e le parole: « per ciascuno dei due anni » sono sostituite dalla seguente: « annui ».	Canone RAI
57. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Per gli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2016 » e le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2017 ».	
57-bis. I contributi di importo fino a 50 Milioni di Euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura “comprensivo di IVA”.	1.487 testo2 Rivolta CONTRIBUTI STATALI A SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE
57-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura “comprensivo di IVA”, lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.	
57-quater. I commi 57-bis e 57-ter si applicano anche ai	

<p>contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche."</p>	
<p>57-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 57-bis a 57-quater, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva n. 112/2006/CE.</p>	
<p>58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.</p>	<p>Fondo investimenti Amministrazioni centrali</p>
<p>59. Il fondo di cui al comma 58 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere sul fondo di cui al comma 58, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.</p>	<p>1.568 TESTO 2 Romeo Finalizzazioni del Fondo investimenti Amministrazioni centrali</p>
<p>59-bis. Un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita all'ANAS per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluogo di Provincia.</p>	<p>1.573 testo 2 Augussori Stanziamento di 5 mln di euro ad ANAS per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per svincoli tangenziali in capoluoghi di provincia</p>
<p>Conseguentemente Alla tabella B Voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni: 2019: - 5.000.000 2020: - 5.000.000</p>	<p>1.573 testo 2 Augussori</p>
<p>60. Il fondo di cui al comma 58 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 58 a 63. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data</p>	

<p>dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.</p>	
<p>60-bis. All'articolo 44, comma 6-ter del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 dopo le parole “degli edifici” sono aggiunte le seguenti “e delle infrastrutture”.</p>	<p>1.578 Pirro</p>
<p>60-ter. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.”</p>	<p>1.590 De Caro PRIU</p>
<p>60-quater. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, una quota pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del fondo di cui al comma 58 è ripartita in favore di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture digitali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.”</p>	<p>RAI 1.588 (testo 2)</p>
<p>61. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali <i>segway</i>, <i>hoverboard</i> e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.</p>	<p>Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica</p>
<p>61-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: '9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso gratuito a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.'"</p>	<p>1.603 Gallone ingresso ZTL per auto elettriche o ibride</p>
<p>61-ter. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le</p>	<p>1.600 testo 2 COMINCINI Stanziamento per autostrade ciclabili</p>

<p>modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. All'onere derivante dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	
<p>62. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 58 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.</p>	<p>Fondo investimenti Amministrazioni centrali</p>
<p>63. Per le finalità di cui ai commi da 86 a 93 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.</p>	
<p>63-bis. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni contribuiti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e per i comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.</p>	<p>1.4000 RELATORI + 1.4000/1 RGS SPAGNA</p>
<p>63-ter. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p>1.4000 RELATORI SPAGNA</p>
<p>63-quater. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 63-bis è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2019.</p>	<p>1.4000 RELATORI +1.4000/2 SPAGNA</p>
<p>63-quinquies. I contributi di cui al comma 63-bis sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 63-septies, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p>1.4000 RELATORI SPAGNA</p>
<p>63-sexies. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 63-quater o di parziale</p>	<p>1.4000 RELATORI</p>

<p>utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 ottobre 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 63-<i>quater</i>, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 dicembre 2019.</p>	<p>1.4000/2 SPAGNA</p>
<p>63-<i>septies</i>. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 63-<i>bis</i> a 63-<i>sexies</i> è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".</p>	<p>1.4000 RELATORI SPAGNA</p>
<p>63-<i>octies</i>. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 63-<i>bis</i> a 63-<i>septies</i>.</p>	<p>1.4000 RELATORI SPAGNA</p>
<p>63-<i>novies</i>. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato sul sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."; sezione Opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.</p>	<p>1.4000 RELATORI SPAGNA</p>
<p>Conseguentemente, a) <i>al comma 58, le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «di 2.380 milioni di euro per l'anno 2019»;</i> b) <i>l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, relative al settore di spesa delle «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione», ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.</i></p>	<p>1.4000 RELATORI SPAGNA</p>
<p>Conseguentemente, dopo il comma 516 inserire i seguenti: 516-bis. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento degli investimenti in piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.</p>	<p>1.4000/18 RICHIESTA RGS FINANZIAMENTI PIANI DI SICUREZZA (RISTORO TASI)</p>

<p>516-ter. Il contributo di cui al comma 516-bis è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.</p>	<p>1.4000/18</p> <p>RICHIESTA RGS</p> <p>FINANZIAMENTI PIANI DI SICUREZZA (RISTORO TASI)</p>
<p>516-quater. Le spese per investimenti finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 516-ter devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>1.4000/18</p> <p>RICHIESTA RGS</p> <p>FINANZIAMENTI PIANI DI SICUREZZA (RISTORO TASI)</p>
<p>516-quinquies. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 516-bis a 516-ter è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».</p>	<p>1.4000/18</p> <p>RICHIESTA RGS</p> <p>FINANZIAMENTI PIANI DI SICUREZZA (RISTORO TASI)</p>
<p>Conseguentemente il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.</p>	<p>1.4000/18*</p> <p>RICHIESTA RGS</p> <p>FINANZIAMENTI PIANI DI SICUREZZA (RISTORO TASI)</p>
<p>Dopo il comma 536 è inserito il seguente: 536-bis. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018", salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento viene effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali.</p>	<p>1.4000/19</p> <p>RICHIESTA RGS</p> <p>FONDO SOLIDARIETA'</p>

<p>63-decies. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, all’articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 6 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 63-undecies, unitamente ai criteri di governance per l’esercizio dei diritti di azionista sull’eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.</p>	<p>1.608 testo 2 Galicchio</p>
<p>63-undecies. Per le finalità e alle condizioni previste dal comma 63-decies, è attribuito all’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l’acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 63-decies, ove ritenuti congrui.</p>	
<p>63-duodecies. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 63-decies già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituito a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.</p>	

<p>63-terdecies. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 63-decies e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.</p>	
<p>63-quaterdecies. Per le finalità di cui ai commi da 63-decies a 63-terdecies, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:</p> <p>il comma 899, le parole: “per almeno il 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche”;</p> <p>il comma 900, le parole: “il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi” sono sostituite dalle seguenti: “la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo”.</p>	
<p>63-quindecies. Le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III», già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 63-decies in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la Coesione, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).”</p>	
<p>64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di</p>	<p>Fondo per gli investimenti degli enti territoriali</p>

euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.	
65. Il fondo di cui al comma 64 è destinato, oltre che alle finalità previste dai commi 297, 487, 504 e 514, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.	1.4001/1 RICHIESTA RGS FONDO AUTONOMIE SPECIALI
65-bis. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali.	1.4001 RELATORI AVVALIMENTO
65-ter. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'o.C.D.P.C. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici di cui del 50 % potrà essere utilizzato per spesa corrente. All'onere derivante dal presente comma si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.	1.642 testo 2 Romeo Stanziamiento 8 mln di euro per eventi meteo Regione Liguria
Conseguentemente Alla tabella B Voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni: 2019: - 4.000.000	1.642 testo 2 Romeo
66. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 64, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 510, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di cui al comma 510 entro il termine del 31 gennaio 2019, le somme del fondo di cui al primo periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (o con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze), previa intesa in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019, ad incrementare i contributi di cui ai commi 71 e 76, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane e al comma 63-bis (contributo piccoli comuni). In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 10 marzo 2019."	1.4001/1 RICHIESTA RGS FONDO AUTONOMIE SPECIALI

<p>66-bis. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo le parole "acquisizione, bonifica" le parole "e infrastrutture di aree industriali dismesse." sono sostituite con le parole "infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico.</p>	<p>1.650 Romeo, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani</p>
<p>67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: <<5. Fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori previsti dalle vigenti disposizioni e salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 1 primo periodo e quanto previsto al comma 2 primo periodo in relazione all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati o i cui inviti siano inviati successivamente al 1° aprile 2019, i comuni non capoluogo di provincia per le acquisizioni di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione di importo pari o superiore a 150.000 euro ricorrono alle centrali di committenza, ove costituite, presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province, al fine di ottimizzare i tempi di emanazione del bando di gara che non potranno superare i 180 giorni dal momento del ricorso alla centrale di committenza, salvo casi di progettazioni che comportino attività di particolare complessità, da motivare adeguatamente, il cui termine finale dovrà in ogni caso essere determinato. Nel caso in cui la centrale di committenza non riesca a garantire il rispetto di tale tempistica gli enti interessati potranno ricorrere agli altri soggetti previsti. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019.</p>	<p>1.654 testo 2 Pirro Non risulta depositato</p>
<p>67-bis. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.</p>	<p>1.676 Testo 2 PICHETTO FRATIN</p>
<p>67-ter. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della "Società Dante Alighieri</p>	
<p><i>Conseguentemente:</i> Alla Tabella B, <i>Voce del Ministero dell'economia e finanze</i>, apportare le seguenti variazioni: 2019: - 9.725.000</p>	
<p>68. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».</p>	
<p>69. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>Aeroporto di Reggio Calabria</p>
<p>70. All'onere derivante dal comma 69, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	
<p>71. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la</p>	<p>Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e</p>

<p>realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>territorio</p>
<p>72. I contributi per gli investimenti di cui al comma 71 sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:</p> <p>a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;</p> <p>b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;</p> <p>c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.</p>	<p>1.695 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>73. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 72 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 72, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.</p>	
<p>74. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.</p>	
<p>75. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 71 a 74 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».</p>	
<p>76. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.</p>	<p>Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio comuni</p>
<p>77. Gli enti di cui al comma 76 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:</p> <p>a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;</p> <p>b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di</p>	

<p>1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;</p> <p>c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.</p>	
<p>78. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.</p>	
<p>79. Le informazioni di cui al comma 78 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.</p>	
<p>80. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 76 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 78. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 81 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 78, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.</p>	
<p>81. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 78 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di</p>	

monitoraggio di cui al comma 83, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
82. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 80 e 81, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.	
83. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 76 a 82 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».	
84. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 76.	
85. Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 76, con oneri posti a carico del medesimo fondo.	
85-bis Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 12,2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. E' altresì incrementato di 800 mila euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.	1.702 testo 2 Presutto
85-ter. Gli incrementi di cui al comma 85-bis sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.	
85-quater All'onere di cui ai commi 85-bis e 85-ter, pari a 13 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno del Programma 1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica", del Programma 2 "Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio" della Missione 2 "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio" e del Programma 2 "Gestione del sistema nazionale di difesa civile" della Missione 8 "Soccorso civile". E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui al decreto legislativo n. 75 del 2017; c) quanto a 2 milioni di euro, mediante i risparmi derivanti dall'applicazione del successivo comma 85-quinquies.	

<p>d) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione del Fondo di cui al comma 653 del presente articolo.</p>	
<p>85-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, all'articolo 1, comma 400, lettera d), n. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole "40 ore" e "60 ore" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "39 ore" e "59 ore".</p>	
<p>85-sexies. Il fondo può essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi alla acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del Programma 1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica", iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze da adottare entro 30 aprile 2019. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p>85-septies. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.";</p> <p>b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;"</p> <p>2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema</p>	<p>1.609 testo 2 Pepe</p> <p>Piano nazionale di interventi nel settore idrico</p>

<p>idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.”;</p> <p>c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma: “523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.”;</p> <p>d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al primo periodo le parole “i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e” sono sostituite dalle seguenti parole: “i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,”;</p> <p>2) al secondo periodo dopo le parole “Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine” sono inserite le seguenti parole “e comunque non oltre il termine di 120 giorni,” e le parole “nomina un commissario ad acta” sono sostituite con le seguenti parole: “nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento”;</p> <p>3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il Segretario Generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.”;</p> <p>4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: “Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;</p> <p>5) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.”.</p>	
<p>85-octies. Per la medesima finalità di cui al comma 85-septies, all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 11, primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;</p> <p>b) dopo il comma 11, è inserito il seguente comma: “11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è</p>	<p>1.609 testo 2 Pepe</p>

<p>affidato al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d’anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.”.</p>	
<p>85-novies. Per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione «invasi».</p>	<p>1.609 testo 2 Pepe</p>
<p>Conseguentemente: al comma 58, le parole: “di 2.750 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.” sono sostituite con le seguenti: “di 2.650 milioni di euro per l’anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l’anno 2020, 3.200 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.”</p>	<p>1.609 testo 2 Pepe</p>

<p>Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni: 2019: - 1.800.000; 2020: - 1.800.000; 2021: - 1.800.000.</p>	
<p>85-decies. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.</p>	<p>1.705 TESTO 2</p> <p>Briziarelli, Romeo, Patuanelli, Saviane, Moronese, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani</p>
<p>85-undecies. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 85-decies è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 85-decies è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 85-decies siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.</p>	<p>1.705 TESTO 2</p> <p>Briziarelli, Romeo, Patuanelli, Saviane, Moronese, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani</p>
<p>85-duodecies. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'<u>articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</u>, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p>	<p>1.705 TESTO 2</p> <p>Briziarelli, Romeo, Patuanelli, Saviane, Moronese, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani</p>
<p>85-terdecies. Al credito d'imposta di cui ai commi da 85-decies a 85-quindecies non si applicano i limiti di cui all'<u>articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</u>, e di cui all'<u>articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388</u>.</p>	<p>1.705 TESTO 2</p> <p>Briziarelli, Romeo, Patuanelli, Saviane, Moronese, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani</p>
<p>85-quaterdecies. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 85-decies, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al <u>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</u>. Il Ministero</p>	<p>1.705 TESTO 2</p> <p>Briziarelli, Romeo, Patuanelli, Saviane, Moronese, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani</p>

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.	
85-quindecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 85-decies a 85-quaterdecies, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in 5 milioni di euro per l'anno 20120 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021". Al relativo onere si provvede a valere sul fondo 421.	1.705 TESTO 2 Briziarelli, Romeo, Patuanelli, Saviane, Moronese, Rivolta, Ferrero, Solinas, Zuliani
86. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.	Centrale per la progettazione delle opere pubbliche 1.4002 RELATORI STRUTTURA PROGETTAZIONE
87. Ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 86, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.	1.4002 RELATORI STRUTTURA PROGETTAZIONE
88. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.	1.4002 RELATORI STRUTTURA PROGETTAZIONE
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura di cui al comma 86, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i criteri per la selezione sono improntate a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.	1.4002 RELATORI STRUTTURA PROGETTAZIONE
89-bis. A valere sul contingente di personale di cui al comma 89, 120	1.765

unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 88 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali.	RIVOLTA FERRERO, ZULIANI
90. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento descritti al comma 87, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.	1.4002 RELATORI STRUTTURA PROGETTAZIONE
91. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	1.4002 RELATORI STRUTTURA PROGETTAZIONE
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.	1.4002 RELATORI STRUTTURA PROGETTAZIONE
93. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della struttura di cui al comma 86, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 89 e 90, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 89-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 63».	1.4002 RELATORI 1.765 RIVOLTA STRUTTURA PROGETTAZIONE
93-bis. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 54, dopo le parole: "ammessi al cofinanziamento comunitario" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti di partenariato pubblico privato"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente"; il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni" e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali." b) al comma 55, le parole: "il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni." sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno	1.4004 RELATORI + 1.4004/2 RGS CDP PROGETTAZIONE

<p>corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Relativamente alle anticipazioni a favore delle Regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime Regioni";</p> <p>c) il comma 56 è sostituito dal seguente: "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un 'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici.";</p> <p>d) il comma 56-bis è soppresso;</p> <p>e) al comma 57 le parole: "con deliberazione del consiglio di amministrazione," sono soppresse.</p>	
<p>93-ter. L'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.</p>	<p>1.4004 RELATORI CDP PROGETTAZIONE</p>
<p>93-quater. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.</p>	<p>1.4004 RELATORI CDP PROGETTAZIONE</p>
<p>93-quinquies. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la rubrica è così riformulata: "Finanziamento della progettazione";</p> <p>b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;</p> <p>c) al comma 5, le parole: "della progettazione preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo"; dopo le parole: "dalla legge 23 maggio 1997, n. 135," sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato" e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "L'assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";</p> <p>d) il comma 6 è sostituito dal seguente:</p>	<p>1.4004 RELATORI CDP PROGETTAZIONE</p>

<p>"6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse."</p>	
<p>93-<i>sexies</i>. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 93-<i>quinques</i>, lettera <i>d</i>), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 93-<i>quinques</i>, lettera <i>d</i>), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.».</p>	<p>1.4004 RELATORI CDP PROGETTAZIONE</p>
<p>93-<i>septies</i>. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a</i>) al comma 15:</p> <p>1) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";</p> <p>2) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione";</p> <p><i>b</i>) dopo il comma 17 è inserito il seguente:</p> <p>"17-<i>bis</i>. Gli istituti nazionali di promozione, come definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15 anche in deroga a quanto previsto dal comma 17, con l'impegno, in caso di affidamento della concessione o del contratto di partenariato pubblico privato, a selezionare, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 ai fini dell'esecuzione dei lavori o servizi oggetto della concessione o del contratto di partenariato pubblico privato, nel rispetto del piano economico finanziario."</p>	<p>1.4003 RELATORI CDP PROMOTORE</p>
<p>94. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.</p>	<p>Acceleratore degli investimenti regionali</p>
<p>95. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 94, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di</p>	

responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.	
96. Le assunzioni sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	
97. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 98, denominata «InvestItalia», che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.	InvestItalia
98. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti: <i>a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;</i> <i>b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;</i> <i>c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;</i> <i>d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;</i> <i>e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;</i> <i>f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;</i> <i>g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;</i> <i>h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;</i> <i>i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.</i>	
99. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.	
100. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui al comma 86, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.	
101. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 97 a 100 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.	
101-bis. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo

<p>all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-quinquies o dal comma 101-sexies.</p>	<p>Definizione agevolata debiti tributari per contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica</p>
<p>101-ter. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-quinquies o dal comma 101-sexies, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.</p>	<p>1.778 TESTO 3 Sen. Romeo</p>
<p>101-quater. Ai fini del comma 101-bis e del comma 101-ter, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00.</p>	<p>1.778 TESTO 3 Sen. Romeo</p>
<p>101-quinquies. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 101-quater, i debiti di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:</p> <p>a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. al 16 per cento, qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00. 2. al 20 per cento, qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12.500,00; 3. al 35 per cento, qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00. <p>b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.</p>	<p>1.778 TESTO 3 Sen. Romeo</p>
<p>101-sexies. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 101-quater, ai fini del comma 101-bis e del comma 101-ter, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 101-septies la procedura di liquidazione di cui all'articolo</p>	<p>1.778 TESTO 3 Sen. Romeo</p>

<p>14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 101-quinquies, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 101-quinquies. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 101-septies è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.</p>	
<p>101-septies. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 101-quater o al comma 101-sexies e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 101-octies.</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>101-octies. Il versamento delle somme di cui al comma 101-quinquies, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>101-novies. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 101-octies, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>101-decies. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 101-septies, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 101-quater e 101-sexies o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 101-bis e 101-ter.</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>101-undecies. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 101-decies, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 101-septies, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>101-duodecies. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 101-bis e al</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo

<p>comma 101-ter possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 101-bis 1 101-ter.</p>	
<p>101-terdecies. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 101-quater del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>101-quaterdecies. All'esito del controllo previsto dal comma 101-terdecies del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>101-quindecies. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 101-quaterdecies, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>101-sedecies. Per tutto quanto non previsto dai commi da 101-bis a 101-quindecies si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole: "130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021" con le seguenti: "137.017.000 per l'anno 2019, di euro 7.958.000 per l'anno 2020, di euro 88.820.000 per l'anno 2021"</p>	1.778 TESTO 3 Sen. Romeo
<p>102. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la</p>	Rifinanziamento Nuova Sabatini

riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.	
103. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere <i>a), b), c), d), f), g), h), i) e l)</i> , del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.	Potenziamento Piano straordinario per la promozione del <i>Made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti in Italia 1.797
104. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.	Rifinanziamento contratti di sviluppo
105. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.	Fondo per la realizzazione dell'IPCEI sulla microelettronica
106. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.	Rifinanziamento Fondo crescita sostenibile
107. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 106 del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.	
108. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi per il <i>Venture Capital</i> o di uno o più fondi che investono in fondi di <i>Venture Capital</i> , come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera <i>b)</i> del comma 112 del presente articolo.	Investimenti in capitale di rischio 1.797
109. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 108, comprese quelle di classe speciale , anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi	1.797

derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.	
110. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 108 e 109 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.	
111. Per le finalità di cui al comma 108, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al <i>Venture Capital</i> con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.	
111-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 88, sostituire le parole “fino al 5 per cento” con le seguenti: “fino al 10 per cento”; 2) al comma 89, dopo le lettere a) e b), aggiungere la seguente: “c) quote o azioni di Fondi di <i>Venture Capital</i> residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.”	1.797
111-ter. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 si applicano le disposizioni dei commi da 111-quater a 111-decies.	
111-quater. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di <i>Venture Capital</i> residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.	
111-quinquies. Sono Fondi di <i>Venture Capital</i> ai fini di cui al comma 111-quater e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che, in qualità di investitori privati indipendenti, destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione	

<p>2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) non hanno operato in alcun mercato;</p> <p>b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;</p> <p>c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.</p>	
<p>111-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 111-ter a 111-quinquies sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dagli orientamenti 2014/C19/04 sugli aiuti di stato destinati a promuovere investimenti del finanziamento del rischio o, se del caso, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 21 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI al finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.</p>	
<p>111-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 111-ter a 111-sexies, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche.</p>	
<p>111-octies. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del comma 108. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed includono le</p>	

entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.	
111-novies. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunte le seguenti parole: "lettera m-undecies-bis "Business Angel": investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000,00 nell'ultimo triennio".	
111-decies. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 121, sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.	
112. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dei fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>k-ter</i>), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>i-bis</i>), del medesimo testo unico»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono definiti "Fondi per il <i>Venture Capital</i> " (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera <i>f</i>), punto i), del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (<i>seed financing</i>), di costituzione (<i>start-up financing</i>), di avvio dell'attività (<i>early-stage financing</i>) o di sviluppo del prodotto (<i>expansion o scale up financing</i>) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-quater.1</i>), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; c) al comma 3, lettera e), le parole "da non più di 36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da meno di 7 anni.	1.797
112-bis. Le disposizioni di cui al comma 111-decies e al comma 112, lettera c), sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	1.797
112-ter. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista	1.810 Rivolta, Zuliani, Ferrero, Solinas

<p>al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."</p>	
<p>113. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili sul conto n. 22050 aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Finest Spa, relativa al fondo di capitale di rischio (<i>venture capital</i>) per l'area balcanica, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>Chiusura del fondo "Balcani"</p>
<p>114. La Finest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del fondo sul conto di cui al comma 113, limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.</p>	
<p>115. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del fondo di cui al comma 113 e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest Spa.</p>	
<p>116. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del fondo di cui al comma 113.</p>	
<p>117. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata alla «Simest - Fondo <i>Start up</i>», istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>Chiusura del fondo rotativo fuori bilancio "Fondo <i>Start Up</i>"</p>
<p>118. La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo <i>Start up</i> sulla contabilità speciale di cui al comma 117, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.</p>	
<p>119. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo <i>Start up</i> e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.</p>	
<p>120. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo <i>Start up</i>.</p>	
<p>121. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, <i>blockchain</i> e <i>internet of things</i>, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e</p>	<p>Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things</p>

<p>2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della <i>blockchain</i> e dell'<i>internet of things</i>, funzionali alla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (<i>venture capital</i>) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p>122. In conformità agli obiettivi di cui al comma 121, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.</p>	
<p>123. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di <i>voucher</i>, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma</p>	Contributi Voucher Manager

<p>comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i <i>manager</i> qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei <i>manager</i> qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.</p>	
<p>123-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di <i>cloudcomputing</i>, a beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa</p>	<p>1.854 Bellanova</p>
<p>124. I contributi di cui al comma 123 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> ».</p>	
<p>125. Per le finalità di cui al comma 123 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>	
<p>125-bis. Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.</p>	<p>1.5002 GOVERNO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI P.A.</p>
<p>125-ter. Per le attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dello Sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza di cui al protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data 3 marzo 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019».</p>	<p>1.5002 GOVERNO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI P.A.</p>
<p><i>Conseguentemente:</i> <i>alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:</i> 2019: – 250.000; 2020: – 250.000; 2021: – 250.000. <i>Conseguentemente:</i> <i>alla Tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:</i> 2019: – 25.000.000;</p>	<p>1.5002 GOVERNO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI P.A.</p>

<p>2020: – 40.000.000; 2021: – 40.000.000.</p>	
<p>126. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle "autostrade del mare"» sono inserite le seguenti: «e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne»; b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205: 1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono inserite le seguenti: «strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne,»; 2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono inserite le seguenti: «e per vie d'acqua navigabili interne».</p>	<p>Trasporto intermodale verso vie navigabili interne</p>
<p>127. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 126 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p>	
<p>128. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno» sono inserite le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione o emessi da piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater. 1) del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 o in piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio, e per almeno».</p>	<p>1.877 Zuliani, Rivolta, Ferrero</p>
<p>129. All'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese».</p>	<p>Raccolta capitali PMI e imprese sociali</p>
<p>129-bis. Al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, al comma 5 dell'art. 10 dopo le parole “del comma 3”, aggiungere le parole “e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda.</p>	<p>1.884 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>130. All'articolo 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio».</p>	
<p>130-bis. All'articolo 16 del decreto del Ministero dell'economia e delle</p>	<p>1.888</p>

<p>finanze 5 marzo 2015, n. 30, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani”, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2015, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a. al comma 2 dopo le parole: <<in una situazione di conflitto di interessi>> sono aggiunte le seguenti: <<rispetto al singolo Oicr,>>;</p> <p>b. il comma 10 è sostituito dal seguente: <<L'esperto si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al precedente comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica.>>;</p> <p>c. il comma 12 è sostituito dal seguente: <<Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e indipendenza della valutazione.>>;</p> <p>d. al comma 13 le parole: <<dai commi 11 e 12>> sono sostituite con le seguenti: <<al comma 11>>;</p> <p>e. il comma 15 è sostituito dal seguente: <<L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico.>>;</p> <p>f. al comma 16 le parole da:<< né possono svolgere >> fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: <<se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico >>.</p>	<p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>131. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>Riduzione fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi</p>
<p>132. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p>	<p>Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico</p>
<p>133. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 132, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.</p>	

134. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: « degli affari esteri » sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, ».	
135. Per la promozione del progetto della Scuola europea di <i>industrial engineering and management</i> è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in <i>industrial engineering and management</i> in Italia.	Scuola europea Industrial Engineering and Management
136. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato; b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2 ».	Modiche dei limiti all'uso del denaro contante
136-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2.	1.923(verificare tavolo) MARTI ed altri (LEGA)
137. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o	Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno

<p>riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.</p>	
<p>138. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p>	<p>Fondi per reddito e pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico</p>
<p>139. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.</p>	
<p>140. Fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 138 e 139, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione</p>	

<p>delle misure di cui ai commi 138 e 139 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 138 e 139 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 138 e 139. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.</p>	
<p>141. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.</p>	
<p>141-bis. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di un milione di euro, il personale già dipendente di ANPAL Servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito dal comma 138.</p>	<p>1.4005 RELATORI STABILIZZAZIONE ANPAL PARERE CONTRARIO RGS</p>
<p>142. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: « le regioni destinano » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni possono destinare ».</p>	
<p>142-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di</p>	<p>1.1053 (testo 2) Patuanelli</p>

<p>cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.</p>	
<p>142-ter. Gli importi di cui al comma 142-bis sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.</p>	
<p>142-quater. La riduzione di cui al comma 142-bis si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 142-octies della presente legge. La riduzione di cui al comma 142-bis non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.</p>	
<p>142-quinquies. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>142-sexies. Presso l'INPS è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.</p>	
<p>142-septies. Nel Fondo di cui al comma 142-sexies, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p>	
<p>142-octies. Per effetto dell'applicazione dei commi 142-bis, 142-ter e 142-quater, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.</p>	
<p>142-nonies. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206.».</p>	
<p>142-decies. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, nell'anno 2019, nel proprio stato di previsione, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di</p>	<p>1.1057 Turco</p> <p>Formulazione diversa da quella depositata</p>

<p>previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n.388.</p>	
<p>142-undecies. All'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole " per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere le seguenti parole "<i>o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi</i>" e dopo le parole "con corrispondente incremento della dotazione organica" aggiungere le parole "<i>e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 limitatamente agli effetti finanziari previsti e finanziati dalla predetta legislazione regionale</i>"</p>	<p>1.1054 testo 2 ROMEO PERSONALE PROVINCE E CITT' METROPOLITANE</p>
<p>142-duodecies. All'articolo 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole "per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere "<i>qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale</i>".</p>	<p>1.1054 testo 2 ROMEO</p>
<p>142-terdecies. All'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole "gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere "<i>o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni</i>".</p>	<p>1.1054 testo 2 ROMEO</p>
<p>142-quaterdecies. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: «Art. 24-ter. <i>(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno).</i></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.</p> <p>2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.</p> <p>3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.</p>	<p>1-1055 BAGNAI (LEGA)</p>

<p>4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.</p> <p>5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.</p> <p>6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.</p> <p>7. L'opzione è revocabile dal contribuente.</p> <p>Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.</p> <p>8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23."</p>	
<p>142-quindecies. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>	<p>1-1055 BAGNAI (LEGA)</p>
<p>142-sedecies. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione comma 142-quaterdecies. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle Università aventi sede nelle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo</p>	<p>1-1055 BAGNAI (LEGA)</p>

decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso.	
142-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al DPR n.157 del 2013, come modificato dall'art.12-bis del decreto legge n.148 del 2017, convertito in legge n.172 del 2017 si applicano ai lavoratori dipendenti di Enav Spa.	1.1060 testo 2 De Vecchis PERSONALE ENAV
142-octiesdecies. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.	1.1061 De Vecchis, Pizzol, Nisini Rivolta Ferrero
143. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2023 »; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».	Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi
144. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 »; b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 »; c) al terzo periodo, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »; d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per gli anni 2017 e 2018 , ».	Congedo di paternità
145. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « quella dell'INPS » sono inserite le seguenti: « , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria, ».	Lavoratori esposti all'amianto
146. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento	Federazione italiana per il superamento dell'handicap

dell' <i>handicap</i> ONLUS è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.	
147. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera <i>b</i>), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	Sistema duale
148. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53- <i>ter</i> del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.	Piani di recupero occupazionale
148-<i>bis</i>. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazione concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.	1.1146 Pizzol, De Vecchis, Nisini, Rivolta
148-<i>ter</i>. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.	
149. Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.	Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
150. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.	Fondo politiche migratorie
151. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2	Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze

milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.	cristiane perseguitate nelle aree di crisi
152. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 151.	
152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.	1.1182 testo 2 Fantetti
152-ter. Agli oneri derivanti dal comma 152-bis, pari a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421.	1.1182 testo 2 Fantetti
153. All'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera <i>d</i>) è sostituita dalla seguente: « <i>d</i>) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».	Incentivi al contratto di apprendistato
154. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'8 per cento dell'attivo patrimoniale ».	Investimenti qualificati 1.797
155. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera <i>a</i>) del comma 156, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera <i>b</i>) del comma 156, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.	Incentivi assunzione giovani conducenti autotrasporto
156. Le disposizioni del comma 155 si applicano: <i>a</i>) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione; <i>b</i>) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.	
157. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 156 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 155, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.	1.1257 testo 2 ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

<p><i>conseguentemente</i></p> <p>il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 3 milione di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il medesimo fondo è integrato di 15, 5 milioni per l'anno 2020.</p> <p>Conseguentemente</p> <p>alla Tabella A, voce Ministero dell'Interno apportare le seguenti modificazioni</p> <p>2019: + 3000.000 2020: + 4500.000 2021: + 10.000.000</p>	
<p>158. Il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 156. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 155 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>159. Dal rimborso di cui al comma 155 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.</p>	
<p>160. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Conseguentemente Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020.</p>	<p>1.1264 testo 2 Ciriani Incentivi per i dispositivi di allarme salva-bambini negli autoveicoli</p>
<p>Conseguentemente Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020.</p>	<p>1.1264 testo 2 Ciriani</p>
<p>160-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "presso la rimessa", sono aggiunte in fine le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici";</p> <p><i>b)</i> all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La sede del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2019";</p> <p><i>c)</i> all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:</p>	<p>1.4006 RELATORI NCC VERSIONE DEPOSITATA</p>

<p>"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio' in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il foglio di servizio' in formato elettronico deve riportare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) targa del veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del fruitore del servizio. <p>Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa."</p> <p>d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:</p> <p>"4-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.</p> <p>4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso."</p>	
<p>160-ter. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 160-bis, è adottato entro il 30 giugno 2019.</p>	<p>1.4006 RELATORI NCC VERSIONE DEPOSITATA</p>
<p>160-quater. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un archivio informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e velocipede. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le</p>	<p>1.4006 RELATORI NCC VERSIONE DEPOSITATA + 1.4006/4</p>

<p>quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione ed all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p> <p>Per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."</p>	<p>RGS</p>
<p>160-quinquies. Le sanzioni di cui all'articolo II-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 160-bis, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>1.4006 RELATORI NCC VERSIONE DEPOSITATA</p>
<p>160-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, con la legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.</p>	<p>1.4006 RELATORI NCC VERSIONE DEPOSITATA</p>
<p>160-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 160-quater, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta, natante.</p>	<p>1.4006 RELATORI NCC VERSIONE DEPOSITATA</p>
<p>160-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato».</p>	<p>1.4006 RELATORI NCC VERSIONE DEPOSITATA</p>
<p>Aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni: 2019 – 1.000.000 2020 – 2021-</p>	<p>1.4006 RELATORI NCC VERSIONE DEPOSITATA + 1.4006/4 RGS</p>
<p>160-novies. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>1.4006 RELATORI VERSIONE</p>

- a) all'articolo 3, comma 1, ~~dopo~~ le parole: «presso la rimessa» sono **sostituite dalle seguenti “presso la sede o la rimessa” e sono** aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»;
- b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La sede **operativa** del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il **28 febbraio 31 gennaio 2019**.»;
- c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa **o la sede**, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il “foglio di servizio” in formato elettronico deve riportare:
- 1) targa del veicolo;
 - 2) nome del conducente;
 - 3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
 - 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - 5) dati del fruitore del servizio.
- Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
- d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha

S.S. GARAVAGLIA

MEMO: in caso di scelta di questa versione, ricordarsi del SUB RGS 1.4006/4

<p>rilasciato l'autorizzazione. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire altresì senza il rientro in rimessa quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente ed avente durata superiore a 30 giorni, da tenere a bordo ed in sede e da esibire in caso di controlli.</p> <p>4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.».</p>	
<p>160-decies. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 160-novies, è adottato entro il 30 giugno 2019.</p>	<p>1.4006 RELATORI</p> <p>VERSIONE S.S. GARAVAGLIA</p> <p>MEMO: in caso di scelta di questa versione, ricordarsi del SUB RGS 1.4006/4</p>
<p>160-undecies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un registro archivio informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e velocipede. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione ed all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>1.4006 RELATORI</p> <p>VERSIONE S.S. GARAVAGLIA</p> <p>MEMO: in caso di scelta di questa versione, ricordarsi del SUB RGS 1.4006/4</p>
<p>160-duodecies. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 160-bis, si applicano a decorrere dal sessantesimo novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, comma 4 e 4 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</p>	<p>1.4006 RELATORI</p> <p>VERSIONE S.S. GARAVAGLIA</p> <p>MEMO: in caso di scelta di questa versione, ricordarsi del SUB RGS 1.4006/4</p>
<p>160-terdecies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.</p>	<p>1.4006 RELATORI</p> <p>VERSIONE S.S. GARAVAGLIA</p> <p>MEMO: in caso di scelta di questa versione, ricordarsi del SUB RGS 1.4006/4</p>

<p>160-<i>quaterdecies</i>. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 160-quater, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante e velocipede.</p>	<p>1.4006 RELATORI</p> <p>VERSIONE S.S. GARAVAGLIA</p> <p>MEMO: in caso di scelta di questa versione, ricordarsi del SUB RGS 1.4006/4</p>
<p>160-<i>quindecies</i>. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.».</p>	<p>1.4006 RELATORI</p> <p>VERSIONE S.S. GARAVAGLIA</p> <p>MEMO: in caso di scelta di questa versione, ricordarsi del SUB RGS 1.4006/4</p>
<p>160-sedecies. Con successivo provvedimento di natura regolamentare è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.</p>	<p>1.4006 RELATORI</p> <p>VERSIONE S.S. GARAVAGLIA</p> <p>MEMO: in caso di scelta di questa versione, ricordarsi del SUB RGS 1.4006/4</p>
<p>160-septiesdecies. Per le finalità di cui all' all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.</p>	<p>1.1266</p> <p>Montani, Rivolta Ferrero, Solinas Zuliani</p>
<p><i>Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle</i></p>	

<p>infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 2019: -5.000.000. 2020: -5.000.000. 2021: -5.000.000.</p>	
<p>161. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera <i>b</i>) del medesimo comma 365, è rifinanziato per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Assunzioni varie nella pubblica amministrazione</p>
<p>162. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 161 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a</i>) digitalizzazione; <i>b</i>) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; <i>c</i>) qualità dei servizi pubblici; <i>d</i>) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; <i>e</i>) contrattualistica pubblica; <i>f</i>) controllo di gestione e attività ispettiva; <i>g</i>) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; <i>h</i>) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio. 	
<p>163. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali autorizzate con il decreto di cui al comma 161 per il reclutamento delle professionalità di cui al comma 162 sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.</p>	
<p>163-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: <i>a</i>) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è</p>	<p>1.1294 testo 2 Catalfo</p>

<p>prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti al 31 dicembre 2018 del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».</p>	
<p>163-ter. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle inerenti ai comparti della sicurezza, del soccorso e della difesa, della scuola e delle università, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.»</p>	<p>1.1295 testo 2 Catalfo</p>
<p>164. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) 81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.</p>	<p>1.1308 Presutto</p> <p>Assunzioni di personale amministrativo presso il Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria</p>
<p>165. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019-2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione</p>	<p>Assunzioni di personale amministrativo e Dirigenti presso il Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria</p>

vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.										
166. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 165.										
167. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 165 è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.										
<p>167-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Le tabelle C ed F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono sostituite dalle Tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche alle predette tabelle sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029.”</p>	<p>1.1316 testo 2 Gallicchio</p>									
<p><i>Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, alla voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti riduzioni:</i></p> <table data-bbox="271 1736 1029 1848"> <tr> <td>Anno 2019</td> <td>€</td> <td>- 337.969</td> </tr> <tr> <td>Anno 2020</td> <td>€</td> <td>- 675.937</td> </tr> <tr> <td>Anno 2021 (a decorrere)</td> <td>€</td> <td>- 758.104</td> </tr> </table>	Anno 2019	€	- 337.969	Anno 2020	€	- 675.937	Anno 2021 (a decorrere)	€	- 758.104	
Anno 2019	€	- 337.969								
Anno 2020	€	- 675.937								
Anno 2021 (a decorrere)	€	- 758.104								

TABELLA I

«Tabella C (articolo 16, comma 9)

TABELLA II

«Tabella F (articolo

16, commi 1 e 9)

Ministero della Giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	19
Dirigenti 2^ fascia	378
Totale Dirigenti	397
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria	
Dirigenti generali penitenziari	17
Dirigenti penitenziari	341
Totale Dirigenti	358

Ministero della Giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia – carriera amministrativa	2
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2^ fascia – carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria	41
Totale dirigenti	60
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	60
TOTALE AREE	3.478 di cui 109 in sede centrale

TOTALE COMPLESSIVO	3.538	
<p>168. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari <i>standard</i> di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: <i>a)</i> 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; <i>b)</i> 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; <i>c)</i> 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; <i>d)</i> 450 unità nell'Area II, posizione economica F2. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-<i>bis</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera <i>b)</i>, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.</p>	Assunzioni Ministero Interno	
<p>169. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-<i>bis</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le</p>	Assunzioni presso il Ministero dell'ambiente	

<p>attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	
<p>170. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a</p>	<p>Dotazione organica e Assunzioni di personale presso l'Avvocatura dello Stato</p>

<p>concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera <i>b</i>), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.</p>	
<p>171. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di <i>turn over</i>. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.</p>	
<p>172. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di <i>turn over</i>. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.</p>	<p>Assunzioni di personale di magistratura nella magistratura amministrativa</p>
<p>173. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.</p>	<p>Assunzioni di personale amministrativo nei T.A.R.</p>
<p>174. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre</p>	<p>Organico e assunzioni di Referendari nella Corte dei</p>

<p>ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di <i>turn over</i>. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.</p>	<p>conti</p>
<p>174-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 95, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole: «fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019».</p>	<p>1.1321 Presutto</p>
<p>174-ter. All'articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019».</p>	
<p>174-quater. Le previsioni dei commi 174-bis e 174-ter non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	
<p>174-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2019-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione eroga, allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-riscossione.</p>	
<p>174-sexies. Qualora la quota da erogare per l'anno 2019 all'ente</p>	

<p>Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo, risulti inferiore all'importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2020, in conformità al comma 174-quinquies.</p>	
<p>174-septies. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2020, anche rideterminato ai sensi del comma 174-sexies, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2021, in conformità al comma 174-quinquies.»</p>	
<p>174-octies. Il Ministero della salute, per le finalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 219, è autorizzato per gli anni 2019 e 2020 ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Conseguentemente per l'anno 2019 e 2020 è ridotta di 1.103.000 euro annui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”</p>	<p>1.1325 Marco pellegrini</p>
<p>175. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, lettera b), le parole: «434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale»; b) al comma 12, le parole: «122 unità» sono sostituite dalle seguenti: «250 unità» e le parole: «8 posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 posizioni»; c) al comma 15, le parole: «141 unità» sono sostituite dalle seguenti: «205 unità», le parole: «15 dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «19 dirigenti», le parole: «70 unità» sono sostituite dalle seguenti: «134 unità» e le parole: «10 dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «13 dirigenti».</p>	<p>Assunzioni di personale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada</p>
<p>176. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 175, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.</p>	
<p>177. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.</p>	
<p>177-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “a decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019”.</p>	<p>1.1328 De Petris</p>
<p>177-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 170, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della Parte Terza, si interpretano nel senso che non si applicano al</p>	

<p>personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.”;</p> <p>b) all’articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente: “Se dipendenti in servizio all’estero condividono a qualsiasi titolo l’abitazione, l’indennità di servizio all’estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del dodici per cento.”;</p> <p>c) all’articolo 173, comma 4, le parole “al 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti “all’otto per cento”;</p> <p>d) all’articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’indennità di sistemazione spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall’assunzione in servizio nella sede estera.”;</p> <p>e) all’articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’indennità di rientro spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell’ultimo anno precedente al rientro in Italia.”;</p> <p>f) all’articolo 181, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta al personale in servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da Roma.”;</p> <p>g) all’articolo 199, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l’abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del venti per cento.”.</p>	
<p>178. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-<i>bis</i> del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.</p>	<p>Personale della carriera diplomatica</p>
<p>179. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « duecentoquaranta ». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti all'Area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18,</p>	<p>Assunzioni presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo</p>

<p>comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.</p>	
<p>179-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1-bis, le parole: “prestiti concessi” sono sostituite dalle seguenti: “finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, nonché le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo”;</p> <p>2) al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 c.p.c.”;</p> <p>b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell'anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al medesimo articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile.</p> <p>c) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: “prestiti” è sostituita dalle seguenti: “finanziamenti sotto qualsiasi forma”;</p> <p>2) al comma 4, lettera c), le parole: “i crediti” sono sostituite dalle seguenti: “finanziamenti sotto qualsiasi forma”.</p>	<p>1.1333 Lucidi</p> <p>Inammissibile</p>
<p>180. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III,</p>	<p>Assunzioni presso il MIBAC</p>

<p>posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.</p>	
<p>181. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.</p>	<p>Scorrimento delle graduatorie di concorso presso il MIBAC</p>
<p>181-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata dell'importo di euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019.</p>	<p>1.5003 GOVERNO SOSTEGNO ISTITUTI CULTURALI</p>
<p><i>Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:</i> 2019: – 3.750.000; 2020: – 3.750.000; 2021: – 3.750.000.</p>	<p>1.5003 GOVERNO SOSTEGNO ISTITUTI CULTURALI</p>
<p>182. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.</p>	<p>Copertura posti vacanti MIBAC</p>
<p>182-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di euro 1 milioni per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.1349 testo2 RIVOLTA Proroga contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura</p>

<p>183. Le amministrazioni, ad eccezione di quelle interessate dall'attuazione dei commi 172, 173 e 178, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 161 a 182 e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Obbligo di comunicazione</p>
<p>183-bis. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.</p>	<p>1.1355 PITTONI SOLINAS ZULIANI FERRERO RIVOLTA</p>
<p><i>Conseguentemente alla Tabella A, il fondo speciale di parte corrente, con riferimento all'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è ridotto di 0,45 milioni di euro a decorrere dal 2019.</i></p>	
<p>185. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 184 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.</p>	
<p>186. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.</p>	<p>Dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze</p>
<p>187. Per le finalità di cui al comma 186 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.</p>	
<p>187-bis. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:</p> <p>a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio</p>	<p>1.4007 RELATORI RAZIONALIZZAZIONE MEF</p>

<p>dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie. Tali presidi si articolano in uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;</p> <p>b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;</p> <p>c) l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54.</p>	<p>1.4007/3 Rivolta</p>
<p>187-ter. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 1, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.</p>	<p>1.4007 RELATORI RAZIONALIZZAZIONE MEF</p>
<p>187-quater. Per le medesime finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.</p>	<p>1.4007 RELATORI RAZIONALIZZAZIONE MEF</p>
<p>187-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:</p> <p>a) quanto ad euro 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Conseguentemente all'articolo 1, comma 685, della citata legge n.205 del 2017, le parole da "presta servizio" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia</p>	<p>1.4007 RELATORI RAZIONALIZZAZIONE MEF + 1.4007/5 RGS</p>

<p>e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato".</p>	
<p>187-sexies. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie. Tali presidi si articolano in uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;”. b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria; c) l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5%. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54. 	1.1358 testo 2 Romeo
<p>187-septies. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4 – bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 187-sexies, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.</p>	1.1358 testo 2 Romeo
<p>187-octies. Per le medesima finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.</p>	1.1358 testo 2 Romeo
<p>187-novies. Agli oneri derivanti dal comma 187-sexies, pari a 20,2</p>	1.1358 testo 2 Romeo

<p>milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede: a) quanto ad euro 15,7 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'art. 34 ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un di risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	
<p><i>Conseguentemente</i> all'articolo 1, comma 685, della citata legge n.205 del 2017, le parole da "presta servizio" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato."</p>	<p>1.1358 testo 2 Romeo</p>
<p>187-decies. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto capoverso, dopo le parole «... sono rese disponibili» e prima delle parole «a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti parole: «, su richiesta,».</p>	<p>1.1359 Rivolta, Zuliani, Ferrero</p>
<p>188. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 97 a 101, la struttura di missione InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.</p>	
<p>189. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1° marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il</p>	<p>Assunzioni di personale da parte dell'Accademia della Crusca</p>

reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.	
190. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.	
191. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 189 e 190 è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.	
191-bis. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	1.1274 Testo 2 Di Girolamo
191-ter. Le assunzioni di cui al comma 191-bis sono effettuate, nell'ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	
191-quater. In attuazione dei commi 191-bis e 191-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350.».	
<i>Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:</i> <i>2019: - 831.400;</i> <i>2020: - 1.662.800;</i> <i>2021: - 1.662.800.</i>	
191-quinquies. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:	1.1394 testo 2 Pellegrini

<p>a) al comma 1, primo periodo, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019";</p> <p>b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: ", ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro," e ", prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali" e dopo le parole: "gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502," sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità,";</p> <p>c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area 1 del 21 aprile 2006."</p>	
<p>191-sexies. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dal comma 191-quinquies, nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista una apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	
<p>Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2019: - 3.900.000 2020: - 3.900.000 2021: - 3.900.000</p>	
<p><i>191-septies. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:</i></p> <p>a. <i>al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole "e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</i></p> <p>b. <i>al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole da "e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali";</i></p> <p>c. <i>il comma 6 è abrogato.</i></p>	<p>1.1395 Marco Pellegrini</p>
<p>191-octies. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n.3, come modificato dal comma 5 del presente articolo, con riferimento all'equiparazione dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, ai dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute, di cui alla Tabella A della presente legge. Le predette risorse sono destinate prioritariamente, secondo le modalità individuate dal CCNL relativo al triennio 2016-2018, all'equiparazione delle voci fisse della retribuzione, ivi compresa l'indennità di esclusività di rapporto."</p>	
<p>191-novies. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche di salute, di assicurare una efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute, ivi incluse quelle derivanti</p>	<p>1.1396 Marco Pellegrini</p>

<p>dalle nuove procedure comunitarie in materia di controlli, il Ministero della salute, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il Ministero della Salute è parimenti autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo della assunzioni autorizzate nel presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'art. 34 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>191-decies. Agli oneri assunzionali di cui al comma 191-novies si provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nel limite massimo di spesa pari ad euro 724.847 per l'anno 2019, ad euro 4.432.300 per l'anno 2020 e ad euro 9.960.892 a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute di cui alla Tabella A della presente legge, nonché nel limite massimo di spesa pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161. b. nel limite di complessivi euro 14.608.750, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni: decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, euro 867.945 a decorrere dall'anno 2019; legge 23 dicembre 2005, n. 266, euro 9.484.115 a decorrere dall'anno 2019; decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, euro 4.256.690 dall'anno 2019. 	
<p>191-undecies. Per le finalità di cui al comma 191-novies, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A relativa all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione</p>	

economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.	
191-duodecies. I bandi per le procedure concorsuali definiscono il titolo valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute. Le procedure concorsuali possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. La procedura concorsuale per l'accesso alla dirigenza sanitaria di medico, veterinario, psicologo, biologo, chimico e farmacista del Ministero della salute e la procedura concorsuale per l'accesso al profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione del Ministero della salute avvengono mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per il Servizio Sanitario Nazionale. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dal presente comma, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 34 ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.	
192. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.	Assunzione ordinari Magistrati
193. Ai fini del comma 192 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.	
194. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.	
195. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 194, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.	
196. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice	Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

<p>dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 197, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 199 e per un numero massimo di:</p> <p>a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;</p> <p>b) 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;</p> <p>c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;</p> <p>d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;</p> <p>e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.</p>	
<p>197. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:</p> <p>a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;</p> <p>b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;</p> <p>c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;</p> <p>d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	
<p>198. Alle assunzioni di cui al comma 197 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.</p>	
<p>199. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 196, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di</p>	

euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.	
200. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 197, il fondo di cui al comma 199 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.	
201. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 197, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 199 è corrispondentemente incrementato.	
202. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 196 a 201, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscriverne in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 196, tenendo conto del numero di assunzioni.	
203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
204. Al fine di garantire gli <i>standard</i> operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità.	Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
205. Per la copertura dei posti di cui al comma 204, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.	
206. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 204, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	
207. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 204 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro	

<p>56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.</p>	
<p>208. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 204 a 207, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.</p>	
<p>208-bis. Al fine di garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente: “a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente”.</p>	<p>1.1411 Testo 2 Santillo</p>
<p>208-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 208-bis, all'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) è sostituita dalle seguenti:</p> <p>"h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29"; h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29; h-sexies) per l'anno 2022: 81.251.396,29; h-septies) per l'anno 2023: 85.131.425,29; h-octies) per l'anno 2024: 89.011.454,29; h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29; h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29; h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29; h-duodecim) per l'anno 2028: 94.239.136,29; h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29; h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29; h-quindecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29; h-sedecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29; h-septies decies) per l'anno 2033: 96.339.079,29; h-octies decies) per l'anno 2034: 96.854.801,29; h-novies decies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29”.</p>	
<p>208-quater. Ai fini del comma 208-bis è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro 12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per l'anno 2024, di euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno 2026, di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di euro 20.747.798 per l'anno 2028, di euro 20.932.057 per l'anno 2029, di euro 21.116.316 per l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di euro 22.332.019 per l'anno 2032, di euro 22.847.741 per l'anno 2033, di euro 23.363.463 per l'anno 2034, di euro 23.879.185 a decorrere dal 2035.</p>	
<p>208-quinquies. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 208-bis a 208-ter, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro a decorrere dal 2025.».</p>	

<p><i>Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole da: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» fino alla fine del comma, con le seguenti: «201,87 milioni di euro per l'anno 2021, 206,60 milioni di euro per l'anno 2022, 211,55 milioni di euro per l'anno 2023, 208,06 milioni di euro per l'anno 2024, 236,78 per l'anno 2025, 271,02 milioni di euro per l'anno 2026, 268,90 per l'anno 2027, 268,42 milioni di euro per l'anno 2028, 268,40 milioni di euro per l'anno 2029, 268,64 milioni di euro per l'anno 2030, 268,16 milioni di euro per l'anno 2031, 267,64 milioni di euro per l'anno 2032, 267,12 milioni di euro per l'anno 2033, 266,61 milioni di euro per l'anno 2034, e di 266,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.»</i></p>	
<p>208-sexies. Al fine di armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, le risorse disponibili a legislazione vigente per le definizioni dei massimali di cui al comma 3 del citato articolo 10, sono incrementate di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2019. A tal fine il Ministero dell'Interno effettua un monitoraggio annuale della spesa effettuata con contestuale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze in modo da assicurare che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dall'onere previsto, al maggior onere si provvederà, su indicazione del Ministero dell'interno, mediante riduzione degli stanziamenti relativi a spese di parte corrente di natura non obbligatoria, iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero.</p> <p>All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.1416 testo2 Romeo</p> <p>Innalzamento massimali cause di servizio Vigili del Fuoco</p>
<p>209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.</p>	<p>Assunzione straordinaria di 1.000 ricercatori</p>
<p>209-bis. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:</p> <p>a) assunzioni di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 30 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;</p> <p>b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo</p>	<p>1.1419 Testo 2 Montevocchi</p>

<p>indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 10 milioni di euro. A tal fine le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;</p> <p>2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”</p>	
<p>210. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».</p>	Commissioni per chiamata diretta ricercatori
<p>211. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.</p>	Contributo straordinario al CNR
<p>211-bis. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria nel triennio 2019 – 2021, in deroga all'art. 1 comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nella attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021. Al predetto onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di all'art. 1 comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>	1.1453 testo 2 Romeo Assunzioni Accademia Nazionale dei Lincei
<p>211-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma, 385, lettera h) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a 250.000 euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	1.1453 testo 2 Romeo
<p>Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2019: - 203.855</p> <p>2020: - 340.598</p> <p>2021: - 426.377”</p>	
<p>212. Alla Fondazione EBRI (<i>European Brain Research Institute</i>) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>	Contributo straordinario alla Fondazione EBRI e riduzione fondo riserva beni e servizi

	MIUR
213. Il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.	
214. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione <i>post</i> -laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale. L'Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale.	1.5004 GOVERNO SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE
215. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi: a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione <i>post</i> -dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati; b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università; c) ordinari e di <i>master</i> ; d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.	1.5004 GOVERNO SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE
216. L'offerta formativa di cui al comma 215 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II da due membri, designati rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.	1.5004 GOVERNO SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE
217. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.	1.5004 GOVERNO SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE
218. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa dall'Università degli studi di Napoli	1.5004 GOVERNO SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 217.	
218-bis. All'articolo 2 del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 le parole «è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028.», sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.».	Riformulazione emendamento 1.1475 Rubbia, Quagliariello
218-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a concorrenza di tutti i posti vacanti e disponibili."	
Conseguentemente: a) all'articolo 1, comma 432, le parole «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021»; b) all'articolo 1, comma 460, le parole «di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 15.620.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.565.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028»; c) alla Tabella A, l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto di 3,23 milioni di euro per l'anno 2019.	
219. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (<i>federal building</i>), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): a) è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite: 1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di <i>turn over</i> , per un contingente di complessive 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; 2) un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico	INAIL

<p>alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>220. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 219, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.</p>	
<p>221. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera <i>c-bis</i>) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.</p>	<p>Investimenti immobiliari da parte dell'INAIL</p>
<p>222. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>k-ter</i>), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento</p>	

<p>agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:</p> <p>a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;</p> <p>b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;</p> <p>c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.</p>	
<p>223. All'attuazione del comma 222 si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.</p>	
<p>223-bis. All'art. 33 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Dopo il comma 8-sexies è inserito, come di seguito, il comma 8-septies: “La società di gestione di cui al comma 1 può istituire fondi comuni di investimento immobiliare per l’acquisto di beni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria nell’ambito di procedure cautelari derivanti da posizioni debitorie nei confronti dell’erario ed idonei per caratteristiche a costituire oggetto di pignoramento immobiliare ai sensi della normativa vigente; l’acquisto avviene ad un prezzo determinato nel rispetto della normativa in materia di fondi comuni di investimento immobiliare e secondo modalità e procedure da definirsi con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la società di gestione del risparmio di cui al precedente comma 1.”</p>	<p>1.1480 TESTO 2 ROMEO, MONTANI RIVOLTA ZULIANI</p>
<p>224. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società».</p>	<p>Partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze</p>
<p>224-bis. Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell’INPS sono incrementate, a decorrere dall’anno 2019, dell’importo corrispondente alla spesa relativa all’assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 708 unità di personale medico anche per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica-</p>	<p>1.1481 Catalfo</p>
<p>224-ter. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al fine di garantire la continuità, l’efficienza e la correttezza delle prestazioni erogate dall’INPS nell’ambito delle funzioni di cui al comma 224-bis valorizzando, al contempo, la professionalità acquisita, i destinatari della riserva di posti nelle procedure</p>	

<p>concorsuali di cui al precedente comma, nella misura del 50% dei posti disponibili, sono i medici di medicina fiscale incaricati dall'INPS dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle altre funzioni di cui al precedente comma.</p>	
<p>224-quater. Agli oneri derivanti da 518 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici di medicina fiscale di cui al comma 224-ter, pari per l'anno 2019 a 11,4 milioni di euro ed a 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, l'INPS provvede, per l'anno 2019, a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro utilizzano il predetto trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.</p>	
<p>224-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti da 190 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici in regime di convenzione con l'INPS di cui al comma 224-ter, si provvede, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 203/2005 convertito con legge n. 248/2005. Agli oneri previsti per l'anno 2019 pari a 8 milioni di euro si provvede a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi del predetto articolo 10 del D.L. n. 203/2005 convertito con legge n. 248/2005. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.</p>	
<p>224-sexies. Alla lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 17 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quarto periodo è soppresso; b) all'ultimo periodo, le parole: "sull'utilizzo di tali risorse", sono sostituite con le seguenti: "dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici".</p>	
<p>224-septies Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.</p>	
<p>224-octies. È abrogato il comma 10 bis dell'articolo 4 del decreto</p>	

legge 31 agosto 2013, n.101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.	
224-novies. Al comma 2-bis dell'articolo 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono soppresse.	
224-decies. Nel caso di impossibilità di assicurare il controllo medico fiscale sui lavoratori in malattia a causa di carenze, anche temporanee, dei propri medici, resta riservata all'INPS la possibilità di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso a medici delle liste speciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 ovvero, in mancanza anche di medici delle liste speciali, ad altri medici, pubblici o privati.	
224-undecies. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che il limite ivi previsto, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 224-bis e 224-ter del presente articolo aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.».	
225. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.	Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
226. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.	Rinnovo contrattuale 2019-2021
227. Gli importi di cui al comma 226, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	
228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle	

<p>amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.</p>	
<p>229. Le disposizioni del comma 228 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.</p>	
<p>230. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 226 e 228, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:</p> <p>a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;</p> <p>b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo <i>una tantum</i> ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.</p>	
<p>231. Fermo restando quanto previsto dal comma 230, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 226, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.</p>	
<p>231-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:</p> <p>a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, adottato ai</p>	<p>1.1506 testo2 RIVOLTA</p> <p>ASSUNZIONI COMPARTO SICUREZZA</p>

<p>sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, per il 2019 e a decorrere dal 2020, rispettivamente di un importo corrispondente a quello già previsto dal 2020 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018;</p> <p>b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95;</p> <p>c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;</p> <p>d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.</p>	
<p>231-ter. All'onere derivante dal comma 231-bis pari a 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	1.1506 testo2 RIVOLTA
<p><i>Conseguentemente</i> al comma 157 le parole " 3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "1.500 euro"</p>	1.1506 testo2 RIVOLTA
<p>231-bis. All'articolo 4, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000 a decorrere dall'anno 2021."</p>	1.1511 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas
<p><i>Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:</i> 2019: - 770.000 2020: - 1.680.000 2021: - 2.590.000</p>	
<p>232. Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	
<p>233. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 163 e 183 del presente articolo:</p> <p>a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2),</p>	Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. ~~Le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione;~~

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;

c) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all'assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, ~~anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tale fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione anche mediante le procedure di cui all'art.3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350.~~ Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo;

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la

<p>violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;</p> <p>e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;</p> <p>f bis) “le risorse che affluiscono al fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui”;</p> <p>g) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	
<p>233-bis. Nel triennio 2019 – 2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediate altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;</p> <p>b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera vengono considerate,</p>	<p>1.1391 (m5s)</p> <p>LSU</p>

<p>ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;</p> <p>b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;</p> <p>c) finanziamento a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;</p> <p>d) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;</p> <p>e) pieno utilizzo delle risorse appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>f) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;</p> <p>g) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>	
<p>233-ter. Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 233 - bis sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini delle predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale "mobilita.gov.it" di cui al decreto del</p>	<p>1.1391 (m5s) LSU</p>

<p>Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 223- bis rendono disponibili, nel triennio 2019 – 2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, pari ad Euro 800 mila per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 653 del presente articolo.</p>	
<p>233-quater. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui lettere a) e b) del comma 233 – bis vengono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.</p>	
<p>233-quinquies. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 233- bis provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.”.</p>	<p>1.1391 (m5s) LSU</p>
<p>233-sexies. Nel triennio 2019 – 2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediate altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;</p> <p>b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera vengono considerate, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;</p>	<p>1.1391 Auddino</p>

<p>b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;</p> <p>c) finanziamento a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;</p> <p>d) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;</p> <p>e) pieno utilizzo delle risorse appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>f) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;</p> <p>g) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al comma 4 dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>	
<p>233-septies. Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 233-sexies sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini delle predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale "mobilita.gov.it" di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015,</p>	

<p>n. 227, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 223-sexies rendono disponibili, nel triennio 2019 – 2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, pari ad Euro 800 mila per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 653 del presente articolo.</p>	
<p>233-octies. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui lettere a) e b) del comma 233-sexies vengono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.</p>	
<p>233-novies. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 233- bis provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.”.</p>	
<p>234. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ».</p>	<p>Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio</p>
<p>235. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>	<p>Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</p>
<p>236. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ».</p>	<p>Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza</p>
<p>237. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di <i>screening</i> straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.</p>	<p>Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità</p>
<p>238. Per le finalità di cui al comma 237 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>	
<p>238-bis. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3,</p>	<p>1.1549 testo2 Romeo</p>

<p>comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è determinata in 56,1 milioni di euro.</p> <p>All'onere derivante dal presente comma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	<p>INCREMENTO DEL FONDO PERSONE CON DISABILITA'</p>
<p>238-ter. In attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo n.2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia" il cui stanziamento è traferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri .</p>	<p>1.1550 testo 2 Romeo</p> <p>Istituzione del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia</p>
<p>238-quater. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 238-bis è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	
<p>238-quinquies. Con decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma</p>	
<p>238-sexies. All'onere derivante dai commi 238-ter e 238-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.1550 testo 2 Romeo</p>
<p>239. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p>	<p>Fondo per le politiche giovanili</p>
<p>239-bis. Al fine di supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione alla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti.</p>	<p>1.1561 testo 2 Romeo</p> <p>Istituzione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti</p>
<p>239-ter. Il Fondo di cui al comma 239-bis è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:</p> <p>a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;</p> <p>b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;</p> <p>c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.</p>	<p>1.1561 testo 2 Romeo</p>
<p>239-quater. All'attuazione dei progetti di cui al comma 239-ter possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990.</p>	<p>1.1561 testo 2 Romeo</p>

<p>239-quinquies. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 239-bis è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p>1.1561 testo 2 Romeo</p>
<p>239-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione università e ricerca sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo. All'onere derivante dai commi 238-bis e 238-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.1561 testo 2 Romeo</p>
<p>240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.</p>	<p>1.1569 testo 2 Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori</p>
<p>241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle Regioni, che le riversano agli Istituti Tecnici Superiori, che hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, così come modificato dall'accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, nell'annualità formativa precedente.</p>	
<p>242. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. Gli Istituti Tecnici Superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.</p>	
<p>242-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.</p>	<p>1.1569 testo 2 Sostituire i commi da 240 a 242</p>
<p>242-ter. Dall'attuazione dei commi da 240 a 242-bis non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>1.1569 testo 2 Sostituire i commi da 240 a 242</p>

<p>243. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 246, 247 e 248.</p>	<p>Consiglio nazionale dei giovani</p>
<p>244. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.</p>	
<p>245. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione « Giovani e sport », è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui ai commi da 243 a 250. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>	
<p>246. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:</p> <p>a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;</p> <p>b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;</p> <p>c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;</p> <p>d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;</p> <p>e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;</p> <p>f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;</p> <p>g) partecipa ai <i>forum</i> associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.</p>	
<p>247. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.</p>	
<p>248. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 250, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.</p>	
<p>249. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.</p>	
<p>250. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28</p>	

dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.	
250-bis. Il «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, commi 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021;	1.1571 Turco
250-ter. All'articolo 1, comma 394, primo periodo, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola "2018" aggiungere le seguenti: "e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021";	
250-quater. All'Articolo 1, comma 394, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole "100 milioni per ciascun anno" con le seguenti: "100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021";	
Conseguentemente: a) All'Articolo 1, comma 202, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "pari a 100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 60 milioni di euro"; b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2019: - 15.000.000 2020: - 15.000.000 2021. -15.000.000	
251. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti: «1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare: a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269; c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la	Disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro

riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del *welfare* familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono

<p>ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere <i>a), b) e c)</i> del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».</p>	
<p>251-bis. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.</p>	<p>1.1574 Catalfo Cargiver familiare</p>
<p>251-ter. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 251-bis e non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».</p>	
<p>Conseguentemente: a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «52,16 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «200,9 milioni di euro per l'anno 2021»; b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2020: -5.000.000.</p>	
<p>252. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «<i>1.1.</i> In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».</p>	
<p>253. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «<i>3-bis.</i> I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».</p>	
<p>254. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente: «<i>391.</i> A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a</p>	

<p>Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019- 2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».</p>	
<p>255. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	
<p>255-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sull'accessibilità nei trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità". Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p>	<p>1.1607 testo Bernini</p>
<p>255-ter. La dotazione del Fondo di cui al comma 255-bis è di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p>255-quater. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono</p>	

definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 255-bis secondo periodo».	
<p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>a) <i>allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p>2019: CP: + 5.000.000; CS: + 5.000.000.</p> <p>b) <i>allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p>2019: CP: – 5.000.000; CS: – 5.000.000.</p>	
255-quinquies. All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole “nei primi suoi dodici anni di vita” sono sostituite dalle seguenti: “nei primi suoi sedici anni di vita”.	1.1611 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas
<p>255-sexies. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016 n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:</p> <p>a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;</p> <p>b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.</p>	1.1612 testo 2 Romeo Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica
255-septies. All'onere derivante dal comma 255-sexies, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.	1.1612 testo 2 Romeo
256. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione iniziale di 525 milioni di	1.1614 Testo 2 Accoto

<p>euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 257 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	
<p>257. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoltori o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 256 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.</p>	
<p>258. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), e i clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	
<p>259. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 257 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.</p>	
<p>260. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 257 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.</p>	
<p>261. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 256. Conseguentemente, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto.</p>	
<p>262. L'indennizzo di cui al comma 259 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle</p>	

<p>banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.</p>	
<p>263. L'indennizzo di cui al comma 260 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.</p>	
<p>264. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del Fondo di cui al comma 256. La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 257, è inviata al Ministro dell'economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell'ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.</p>	
<p>265. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.</p>	
<p>266. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.</p>	
<p>267. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle Banche di cui al comma 256 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione e degli Organi di controllo e di Vigilanza, inclusi gli Organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale; vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.</p>	
<p>267-bis. Al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legge 3 maggio 2016,</p>	

<p>n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: “L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari” sono sostituite dalle seguenti: “L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari”. In conseguenza il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.</p>	
<p>267-ter. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all'attuazione dei commi da 256 a 267-bis nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse della dotazione del Fondo a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 259, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.»</p>	
<p>267-quater. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«5. La Banca d'Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi, aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato.».</p> <p>b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:</p> <p>«6. In deroga a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'art. 50 TUE, gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente, e comunque per un periodo non eccedente 21 mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'art. 50 TUE.»</p>	<p>1.1623 testo 2 Rivolta</p> <p>Attuazione del regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali</p>
<p>268. Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p>	

<p>269. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</p>	<p>Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie</p>
<p>270. Le risorse di cui al comma 269 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>271. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 269 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 105 del 7 maggio 2005.</p>	
<p>271-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014 - 2016, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con d.lgs. 30 giugno 1993 n. 266, realizza a supporto del Ministero della salute e delle Regioni e Province Autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico - gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. All'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189. Per lo svolgimento delle predette attività è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2019."</p>	<p>1.1633 Sileri e altri (M5S) AGENAS</p>
<p><i>Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:</i> 653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57,06 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,62 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,92 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,59 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,03 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,09 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.</p>	<p>1.1633 Sileri e altri (M5S) AGENAS</p>

<p>272. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p>Fabbisogno nazionale standard 2019-2021</p>
<p>273. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempra misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.</p>	
<p>274. Le misure di cui al comma 273 devono riguardare, in particolare:</p> <p>a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;</p> <p>b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;</p> <p>c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;</p> <p>d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;</p> <p>e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;</p> <p>f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;</p> <p>g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.</p>	
<p>274-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti applicativi, nonché dei principi metodologici e del modello previsionale per la determinazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.</p>	<p>1.1728 testo 2 [versione inviata da Meloncelli] Cantù</p> <p>Definizione metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale</p>
<p>274-ter. Il Ministero della salute istituisce un Comitato paritetico per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico</p>	<p>1.1728 testo 2</p>

dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome.	
274-quater. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate ai sensi del comma 274-ter, la regione è giudicata adempiente ove sia accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In caso contrario la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70.	1.1728 testo 2
274-quinquies. Le regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 90 giorni dalla data di adozione della normativa di cui al comma 274-ter, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.	1.1728 testo 2
274-sexies. All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3-bis e 3-ter, nonché, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 274-ter, il comma 3.	1.1728 testo 2
275. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».	
276. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato, di cui al comma 272 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.	
277. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».	Valorizzazione ISMETT
278. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.	Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
279. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.	Contratti di formazione specialistica
279-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e all'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 con riferimento alle professioni sanitarie di cui alla legge 43/2006,	1.1688 (in riunione con 5 stelle si era detto che avrebbero mandato una

<p>coloro i quali non sono in possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo professionale, e alla data di entrata in vigore della presente legge intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati esercitando le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, da almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni, possono continuare a svolgere detta attività.</p>	<p>riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>279-ter. I dipendenti di cui al comma 279 bis devono iscriversi in un'apposita sezione speciale dell'Albo di riferimento fermo restando che tale iscrizione non produce alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate. I medesimi regolamenti definiscono la data di decorrenza per l'obbligo di iscrizione.</p>	<p>1.1688 (in riunione con 5 stelle si era detto che avrebbero mandato una riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>279-quater. I dipendenti di cui al comma 279 bis transitano dalla sezione speciale, all'Albo di riferimento, o a seguito o del riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto ai sensi del comma 2, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, o a seguito dell'acquisizione della laurea abilitante previo superamento di un corso universitario straordinario, da intraprendere e concludere entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il corso sarà costituito da un minimo di 60 fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari, nelle discipline previste dai rispettivi ordinamenti didattici, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà presso cui sono attivati i corsi di studio delle professioni sanitarie, anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con le modalità stabilite dagli Atenei, previo parere del CUN. L'accesso è consentito ai possessori del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; i suddetti corsi non sono soggetti all'accesso programmato nazionale annuale previsto per le professioni sanitarie di cui alla legge 43/2006. Il mancato riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio, nonché la mancata acquisizione della laurea abilitante previo superamento del corso di universitario straordinario di cui sopra, non consente la partecipazione a pubblici concorsi.</p>	<p>1.1688 (in riunione con 5 stelle si era detto che avrebbero mandato una riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>279-quinquies. Decorso il termine di 10 anni di cui al comma 279 quater, il dipendente decade dall'iscrizione dalla sezione speciale dell'Albo.</p>	<p>1.1688 (in riunione con 5 stelle si era detto che avrebbero mandato una riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>279-sexies. Il mancato possesso del titolo abilitante all'esercizio di una</p>	<p>1.1688 (in riunione con 5</p>

<p>professione sanitaria ex legge 43/2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di dieci anni di cui al precedente comma 279 quater.</p>	<p>stelle si era detto che avrebbero mandato una riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>279-septies. L’acquisizione della laurea o del riconoscimento dell’equivalenza non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.</p>	<p>1.1688 (in riunione con 5 stelle si era detto che avrebbero mandato una riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>279-octies. Agli Ordini delle professioni sanitarie di cui alla legge 43/2006 sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Con successivo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di adozione della presente legge e da recepirsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene complessivamente ridefinito il relativo procedimento di riconoscimento dell’equivalenza.</p>	<p>1.1688 (in riunione con 5 stelle si era detto che avrebbero mandato una riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>279-novies. I titoli afferenti al profilo dell’educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 596, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conseguiti a seguito di percorsi formativi di durata triennale o biennale, post diploma di istruzione secondaria di secondo grado, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province autonome e rilasciati fino al 30 giugno 2005, sono equipollenti ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, alla laurea in educazione professionale - classe SNT/02 e classe L/SNT2.</p>	<p>1.1688 (in riunione con 5 stelle si era detto che avrebbero mandato una riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>279-decies. Al comma 599, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata la seguente alinea: “o di educatore professionale socio-sanitario”; al comma 600 della medesima legge è abrogata la seguente alinea: “di educatore professionale socio-sanitario”.</p>	<p>1.1688 (in riunione con 5 stelle si era detto che avrebbero mandato una riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta</p>

	Ferrero Zuliani Solinas
<p>279-undecies. In sede di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e sino alla piena operatività degli albi delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si osservano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) nelle more dell'iscrizione all'albo, il dipendente che ha presentato la relativa istanza continua a svolgere l'attività lavorativa corrispondente alla professione sanitaria di riferimento;</p> <p>b) le pubbliche amministrazioni ammettono con riserva ai concorsi per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i candidati che hanno presentato istanza di iscrizione nel relativo albo. Nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo le stesse amministrazioni stipulano il contratto individuale di lavoro con i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie. Il rapporto di lavoro si risolve nell'ipotesi di definitivo rigetto dell'istanza da parte del competente Ordine.</p>	<p>1.1688 (in riunione con 5 stelle si era detto che avrebbero mandato una riformulazione che non ho visto – questo è testo nostro)</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>280. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: <i>a)</i> esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli <i>hospice</i> e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; <i>b)</i> un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; <i>c)</i> acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite <i>master</i> universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Idoneità medici cure palliative</p>
<p>281. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno</p>	<p>Finanziamento della Rete oncologica e della Rete cardiovascolare</p>

<p>2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».</p>	
<p>281-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, dopo le parole: "Regione interessata" sono inserite le seguenti: "e con la disciplina comunitaria relativa agli organismi di ricerca".</p>	<p>1.5005 GOVERNO IRCSS</p>
<p>282. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.</p>	<p>Pubblicità sanitaria</p>
<p>282-bis. Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019 trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, da ripartire tra le regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal governo.</p>	<p>1.1707 testo 2 Romeo Trasferimenti INAIL/SSN</p>
<p>282-ter. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 282-bis, determinata con intesa in Conferenza Stato- Regioni, in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.</p>	<p>1.1707 testo 2 Romeo</p>
<p>282-quater. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 1, determinata con intesa in Conferenza Stato- Regioni, avrà destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.</p>	<p>1.1707 testo 2 Romeo</p>
<p>282-quinquies. L'importo di cui al comma 282-bis può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all' Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'Inail per effetto degli</p>	<p>1.1707 testo 2 Romeo</p>

aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all' Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 282-bis maggiorato del 20% al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione.	
282- <i>sexies</i> . Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.	1.1707 testo 2 Romeo
282- <i>septies</i> . Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l'Inail e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 282-bis a carico del bilancio dell'Inail è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014/2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.	1.1707 testo 2 Romeo
282- <i>octies</i> . Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'Inail per l'attività di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.	1.1707 testo 2 Romeo
282- <i>novies</i> . Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: “La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto, è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'Inail. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'Inail l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del D.lgs. 14 settembre 2015, n.150 rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 possono presentare all'Inail progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.”.	1.1705 Romeo Rivolta Ferrero
282- <i>decies</i> . Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 7, comma 3, le parole: “di età compresa tra i 18 e 65 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età compresa tra i 18 e 67 anni”; b) all'art.7, comma 4, le parole: “27 per cento” sono sostituite dalle	1.1706 Romeo Rivolta Ferrero

<p>seguenti: “16 per cento”.</p> <p>c) all’art. 8, comma 1, le parole “in lire 25.000 annue” sono sostituite dalle seguenti: “in euro 24,00 annui”</p> <p>d) all’articolo 9, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “2- bis. Qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento è corrisposta una prestazione <i>una tantum</i> di importo pari a euro 300,00 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1, dell’articolo 9 previste per la rendita”; “2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l’assegno per assistenza personale continuativa, di cui all’art. 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”;</p> <p>e) all’art. 10, comma 4, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell’INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione”.</p> <p>2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i termini di attuazione delle modifiche di cui al comma precedente.</p>	
<p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2019: - 8.000.000 2020: - 8.000.000 2021: - 8.000.000</p>	<p>1.1706</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero</p>
<p>283. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 282, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>284. Al comma 432 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo le parole: «procedura selettiva pubblica» sono inserite le seguenti: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica»;</p> <p>b) dopo le parole: «un’anzianità di servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero sia stato titolare di borsa di studio».</p>	<p>Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali)</p>
<p>284-bis. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, ottenuti</p>	<p>1.1712 RIVOLTA, BOSSI, BAGNAI, ZULIANI,</p>

<p>a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2003, sono equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con Legge 11 gennaio 2018, n.3.</p>	<p>FERRER, FREGOLENT</p>
<p>284-ter. L'equipollenza dei titoli indicati al precedente comma non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>1.1712 RIVOLTA, BOSSI, BAGNAI, ZULIANI, FERRER, FREGOLENT</p>
<p>284-quater. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>1.1712 RIVOLTA, BOSSI, BAGNAI, ZULIANI, FERRER, FREGOLENT</p>
<p>285. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie,» sono inserite le seguenti: «delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale,»;</p> <p>b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono inserite le seguenti: «, per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale»;</p> <p>c) all'articolo 3, comma 4, lettera e):</p> <p>1) dopo le parole: «patologie metaboliche ereditarie,» sono inserite le seguenti: «dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale,»;</p> <p>2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e genetica»;</p> <p>d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>«2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.n.a.s. delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo <i>screening</i> neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie»;</p> <p>e) all'articolo 6:</p> <p>1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale»;</p> <p>2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» e dopo le parole: «15.715.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019».</p>	<p>Accertamenti diagnostici neonatali</p>
<p>286. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,</p>	<p>Disposizioni sull'indennità di esclusività</p>

<p>n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato.</p>	
<p>287. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: <i>a</i>) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; <i>b</i>) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i>, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi <i>standard</i>.</p>	<p>Incremento della quota indistinta del FSN</p>
<p>288. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.</p>	<p>Concorsi per i medici in formazione specialistica</p>
<p>289. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 288, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.</p>	
<p>289-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'esercizio 2019 la regione che abbia conseguito l'equilibrio economico finanziario almeno nei tre anni precedenti, si considera comunque adempiente anche ai fini del parametro relativo alla spesa di personale in caso di sussistenza dell'equilibrio predetto nell'anno considerato ai fini del monitoraggio.</p>	<p>1.1728 (testo 2) CANTÙ ed altri (LEGA)</p>
<p>289-ter. All'articolo 3, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Le regioni che nell'ultimo anno disponibile rientrano tra le cinque regioni elegibili ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono destinare quota del concorso statale al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard alla copertura delle somme di cui al comma 5 lettera c).</p>	<p>1.1728 (testo 2) CANTÙ ed altri (LEGA)</p> <p>Risulta depositato un testo 2 diverso dal testo riportato nel maxi-lega. Scrivi questo a destra. Presumibilmente verrà depositato oggi (19.12.2018) un testo 3.</p>
<p>290. All'articolo 1, comma 796, lettera <i>p-bis</i>), della legge 27 dicembre</p>	<p>Alternative al ticket sulla</p>

<p>2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'alinea, la parola: « alternativamente » è sostituita dalle seguenti: « , anche congiuntamente »;</p> <p>b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005 ».</p>	<p>specialistica ambulatoriale</p>
<p>291. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno <i>standard</i> del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.</p>	<p>Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi</p>
<p>292. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 40:</p> <p>1) all'ultimo periodo, dopo le parole: « dell'IVA » sono inserite le seguenti: « non inferiore a euro 150.000 e »;</p> <p>2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000 »;</p> <p>b) dopo il comma 40 è inserito il seguente: «40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ».</p>	<p>Disposizioni in materia di sconto per le farmacie</p>
<p>293. Agli oneri derivanti dal comma 292, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23</p>	

dicembre 1996, n. 662.	
294. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.	Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
295. Dal 1° gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano <i>medio tempore</i> variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.	
296. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.	Programma di edilizia sanitaria
297. Il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro per l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.	
297-bis. Il comma 8 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente: "8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo di IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata, entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio."	1.1750 (testo 2) Pellegrini e altri (M5S) PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI
297-ter. Il comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre	1.1750 (testo 2) Pellegrini e

<p>2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è sostituito dai seguenti:</p> <p>"11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale, e di impianti protesici nonché dispositivi medici impiantabili, sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma, è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto della Salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.</p> <p>11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10."».</p>	<p>altri (M5S)</p> <p>PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI</p>
<p>298. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata « adroterapia », è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 296. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.</p>	<p>Finanziamento CNAO</p>
<p>298-bis. All'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2019.", sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2019"</p>	<p>1.1757 TESTO 2 BERTACCO, BONFRISCO</p>
<p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle misure in esame, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.1757 TESTO 2 BERTACCO, BONFRISCO</p>
<p>299. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>	<p>Interventi in materia di disabilità</p>
<p>300. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ».</p>	
<p>301. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in</p>	

<p>vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>	
<p>302. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019.</p>	<p>Piattaforma italiana del fosforo</p>
<p>302-bis. In coerenza con le linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del luglio 2018, in materia di aree naturali protette, gli Enti parco nazionale di cui alle successive lettere a)b)c)d)e), nell'ambito delle procedure di revisione della pianta organica, di cui al decreto – legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono autorizzati, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ad incrementare la pianta organica mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, con oneri a carico del proprio bilancio, anche in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni e senza nuovi e ulteriori oneri a carico dello Stato per i seguenti contingenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -a) Alta Murgia 3 unità; -b) Appennino Lucano 4 unità; -c) Asinara 3 unità; -d) Cinque Terre 2; -e) Sila 1 unità; -f) Gargano 1 unità. 	<p>1.1769 (testo 2) Pellegrini e altri (M5S)</p> <p>ENTI PARCO</p>
<p>302-ter. Ai fini di cui al comma 302-bis, si rimanda all'attività legislativa e normativa regionale la possibilità di procedere alle assunzioni dirette o comunque in maniera privilegiata mediante punteggio aggiuntivo per coloro che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2018, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, presso l'amministrazione di cui al precedente comma, che bandisce il concorso.».</p>	<p>1.1769 (testo 2) Pellegrini e altri (M5S)</p> <p>ENTI PARCO</p>
<p>302-quater. All'articolo 1, comma 150, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 3 quater della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, e dall'articolo 1, comma 588, della Legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole “è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1° gennaio 2016” con le parole</p>	<p>1.1770</p> <p>ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI</p>

<p>“è erogato sulla base dei seguenti criteri: a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario e i ricavi, in ogni caso garantendo l’equilibrio economico finanziario dell’impianto, ivi inclusa l’equa remunerazione; b) deve essere verificata con cadenza annuale la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono definite ai sensi dei commi precedenti le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo.”</p>	
<p>302-quinquies. All’articolo 1 comma 151 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2019”.</p>	<p>1.1770 ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI</p>
<p>302-sexies. All’articolo 25 del Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020” b) è aggiunto in fine il seguente periodo “Fatto salvo quanto sopra, agli impianti di cui al punto 6 della Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica il coefficiente moltiplicativo $k=1,7$ anziché $k=1,3$. L’energia prodotta dai medesimi impianti è incentivata per un periodo di 20 anni”.</p>	<p>1.1771 ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI</p>
<p>303. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.</p>	<p>Disposizioni in materia di controllo di prevenzione degli incendi negli istituti, nei luoghi della cultura e nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali</p>
<p>304. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 303 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 303. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.</p>	
<p>305. All’attuazione delle disposizioni dei commi 303 e 304 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l’attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.</p>	
<p>306. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,</p>	<p>Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo</p>

<p>di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:</p> <p>a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>307. In sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 bis, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in attuazione di quanto previsto dall'intesa tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti.</p>	<p>1.1777 Endrizzi e altri (M5S)</p> <p>(risulta un testo 2 non depositato; nel testo base è prevista soltanto la soppressione dell'inciso "in attuazione di quanto previsto dall'intesa tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017"</p>
<p>308. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 306, pari a 50.000 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.</p>	
<p>309. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:</p> <p>«2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei</p>	<p>Ospedale Mater Olbia</p>

<p>tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».</p>	
<p>310. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.</p>	<p>Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)</p>
<p>311. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale (SSN), si osservano le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320-bis.</p>	<p>1.4008 RELATORI PAYBACK</p>
<p>312. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato nella misura pari al 6,69 per cento.</p>	<p>1.4008 RELATORI PAYBACK</p>
<p>313. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 127 del 4 giugno 2018.</p>	<p>1.4008 RELATORI PAYBACK</p>
<p>314. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, a lordo di IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 316.</p>	<p>1.4008 RELATORI PAYBACK</p>

<p>315. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma precedente, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea nonché dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo d'indicare nel medesimo contratto e nella fattura elettronica, il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata.</p>	<p>1.4008 RELATORI</p> <p>PAYBACK</p> <p>+</p> <p>1.4008/4</p> <p>RGS</p>
<p>316. Per la rilevazione di cui al comma 315, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo:</p> <p>a) il fatturato fino a tre milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dal gas medicinale;</p> <p>b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;</p> <p>c) le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.</p>	<p>1.4008 RELATORI</p> <p>PAYBACK</p>
<p>314-(316). Per la rilevazione di cui al comma 313, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato al netto delle seguenti voci:</p> <p>a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;</p> <p>b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di</p>	<p>1.1792 Turco e altri (M5S)</p> <p>FARMACI ORFANI</p> <p>Incide sul comma 316 sostituito dall'emendamento del Relatore 1.4008</p> <p>Dovrebbe ritenersi assorbito dal predetto</p>

<p>Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p> <p>c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento;</p> <p>c-bis) fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'art. 3 del Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.</p>	<p>emendamento</p>
<p>317. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisiti diretti, così come determinato del consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determina del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 315 e 316. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.</p>	<p>1.4008 RELATORI</p> <p>PAYBACK</p>
<p>318. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 317, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.</p>	<p>1.4008 RELATORI</p> <p>PAYBACK</p>
<p>316. Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, come definiti alla lettera c e d del comma 314 del presente articolo non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio.</p>	<p>1.1792 Turco e altri (M5S)</p> <p>FARMACI ORFANI</p> <p>Incide sul comma 316 sostituito dall'emendamento del Relatore 1.4008</p> <p>Dovrebbe ritenersi</p>

	assorbito dal predetto emendamento
<p>319. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.</p>	<p>1.4008 RELATORI</p> <p>PAYBACK</p>
<p>320. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 315 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.</p>	<p>1.4008 RELATORI</p> <p>PAYBACK</p>
<p>320-bis. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato viene determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, vengono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 314 e 315. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 313, 314, 315, 317, 318 e 320.</p>	<p>1.4008 RELATORI</p> <p>PAYBACK</p>
<p>320-ter. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno</p>	<p>1.1786</p> <p>Anagrafe nazionale vaccini</p> <p>Depositato un testo 2 differente dalla versione inviata.</p>

<p>2019 e 550.000 euro a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."</p>	
<p><i>Conseguentemente:</i> a) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2019: - 550.000; 2020: - 550.000; 2021: - 550.000.</p>	
<p>321. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.</p>	<p>Presidenza italiana del G20, partecipazione dell'Italia all'EXPO 2020 Dubai ed enti internazionalistici</p>
<p>322. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15,</p>	

<p>comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	
<p>323. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente: «Art. 23-bis. – (<i>Enti internazionalistici</i>) – 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo. 2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito <i>internet</i> istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948».</p>	
<p>323-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente: “23-ter. Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici. 2. Per le finalità di cui al primo comma, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. 3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione del presente articolo. 4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata.</p>	<p>1.1328 De Petris</p>

<p>5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992."</p>	
<p>323-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019.</p>	
<p>324. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «ordinamento penitenziario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia».</p>	<p>Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario</p>
<p>325. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-<i>sexies</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p>	<p>Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122</p>
<p>326. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 11:</p> <p>1) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-<i>bis</i> nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali»;</p> <p>2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«2-<i>bis</i>. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.</p> <p>2-<i>ter</i>. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile»;</p> <p>b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1:</p> <p>1.1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11»;</p> <p>1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:</p> <p>«e-<i>bis</i>) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è</p>	

<p>corrisposto esclusivamente per la differenza »;</p> <p>2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «<i>1-bis</i>. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-<i>bis</i> »;</p> <p>c) all'articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-<i>bis</i> ».</p>	
<p>327. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.</p>	
<p>328. Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 327 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-<i>sexies</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.</p>	
<p>329. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 328, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 327, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.</p>	
<p>330. All'articolo 7-<i>bis</i> del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro per il Sud ».</p>	<p>Modifiche all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante principi per il riequilibrio territoriale</p>
<p>331. All'articolo 7-<i>bis</i>, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 », le parole: « individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « individuati annualmente nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud » e le parole: « individuato nella medesima direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « individuato nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud »;</p>	

<p>b) al secondo periodo, le parole: «anche in termini di spesa erogata» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'andamento della spesa erogata».</p>	
<p>332. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2. 2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2017 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo».</p>	
<p>333. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 331, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi da 330 a 332, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.</p>	
<p>334. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, alinea, le parole: «35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni»; a-bis) al comma 6, dopo le parole “società cooperative.” aggiungere il seguente periodo “La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.”; a-ter) al comma 6, secondo periodo, le parole “e le imprese e le società” sono sostituite dalle seguenti “e le imprese, le società e le attività libero-professionali”. b) al comma 10, le parole: «libero professionali e» sono soppresse.</p>	<p>1.1828 Gallicchio e altri (M5S) Estensione Resto al Sud</p>
<p>335. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di</p>	<p>Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche</p>

enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.	
336. Per le finalità di cui al comma 335, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.	
337. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 230 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.	Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali 1.1845 testo 2 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas
Conseguentemente Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.	1.1845 testo 2 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas
338. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.	
339. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.	
340. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.	
341. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata	

la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.	
342. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al <i>design</i> e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.	
343. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.	
344. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.	
345. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.	
345-bis. Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della Cultura 2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019.	1.1860 CAMPARI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLLINAS
Conseguentemente al comma 421 sostituire le parole “130.317.000” con le seguenti “127.317.000”	1.1860 CAMPARI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLLINAS
346. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.	
347. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera <i>a</i>), della medesima legge n. 220 del 2016.	
348. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.	
348-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2019 e nel rispetto del termine massimo di trentasei mesi previsto dal combinato disposto degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 1, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto	1.1859 testo 2 Montevecchi

<p>2018, n. 96, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.»</p>	
<p><i>Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:</i> 2019: – 1.500.000."</p>	
<p>348-ter. All'articolo 215 del DPR 19 maggio 1982 n. 655, dopo il comma 4, inserire il seguente: "Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico."</p>	<p>1.1861</p> <p>Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>349. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.</p>	<p>Salvaguardia patrimonio culturale immateriale UNESCO</p>
<p>349-bis. Per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle Soprintendenze delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p>	<p>1.5006 GOVERNO</p> <p>SICUREZZA PATRIMONIO CULTURALE</p>
<p><i>Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:</i> 2019: – 600.000; 2020: – 600.000.</p>	<p>1.5006 GOVERNO</p> <p>SICUREZZA PATRIMONIO CULTURALE</p>
<p>350. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.</p>	<p>Sport bonus</p>
<p>351. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 350 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.</p>	

<p>352. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p>	
<p>353. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>	
<p>354. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 350 a 356 non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.</p>	
<p>355. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>	
<p>356. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 350 a 355.</p>	
<p>357. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.</p>	
<p>358. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di «Sport e salute Spa» e conseguentemente ogni richiamo a CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito a Sport e Salute Spa.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>359. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>

<p>copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e Salute Spa e per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui al comma 361-bis. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo alle federazioni sportive nazionali ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.</p>	
<p>360. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport dell'autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 359, secondo periodo.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>360-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 359, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>361. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8";</p> <p>a) le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità di Governo competente in materia di sport »;</p> <p>a-bis) al comma 2, le parole: "CONI Servizi Spa" sono sostituite dalle seguenti: "Sport e Salute spa";</p> <p>b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:</p> <p>"4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può, comunque, procedere alla nomina, ha la rappresentanza legale della società, presiede il Consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può, comunque, procedere alla nomina. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e</p>	<p>1.4009 I Relatori 1.4009/2 Barbaro ed altri</p> <p>Disposizioni in materia di sport</p>

<p>sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport.</p> <p><i>4-bis.</i> Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma precedente gli organi in carica possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.</p> <p><i>4-ter.</i> Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p><i>4-quater.</i> In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter."»;</p> <p><i>b-bis)</i> al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di servizio è efficace dopo l'approvazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport.",</p> <p><i>b-ter)</i> sopprimere il comma 13.</p>	
<p>SUBEMENDAMENTO AL COMMA 361 <i>Alla lettera a) e alla lettera b), sostituire le parole: Sport e Salute spa, con le seguenti: Sport e Salute - Coni Servizi Spa</i></p> <p><u>NON INSERITO IN QUANTO IL RIFERIMENTO NORMATIVO SEMBRA ERRATO</u></p>	<p>Subemendamento</p> <p>1.4009/1 BARBARO ed altri (LEGA)</p>
<p>361-bis. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>361-ter. Il provvedimento di cui al comma 361-bis definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>

<p>minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) percentuale destinata al montepremi tra il 74 per cento e il 76 per cento;</p> <p>b) percentuale destinata al compenso del concessionario 5 per cento;</p> <p>c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio 8 per cento;</p> <p>d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 361-septies: tra l'11 e il 13 per cento.</p>	
<p>361-quater. Con il provvedimento di cui al comma 361-bis sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, per le quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>361-quinquies. A partire dal 1° luglio 2019 e sino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 361-bis, la ripartizione della posta di gioco per i Concorsi pronostici sportivi e per le Scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:</p> <p>a) percentuale destinata al montepremi: 75,00 per cento;</p> <p>b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5,00 per cento;</p> <p>c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8,00 per cento;</p> <p>d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 361-septies: 12,00 per cento.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>361-sexies. A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono abrogati.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>361-septies. Fermo restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all'integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p> <p>Modifica richiesta da PCM</p>
<p>361-octies. All'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164 dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma : 6-bis «Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del precedente comma 5; siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale; oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono assegnate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con</p>	<p>1.1895 Testo 2 RIVOLTA</p> <p>Riassegnazione risorse in favore del Fondo Sport e periferie</p>

<p>modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE.</p>	
<p>362. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1:</p> <p>1) alla lettera b), le parole: "una quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota del 28 per cento";</p> <p>2) alla lettera c), le parole: "una quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota del 22 per cento";</p> <p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;</p> <p>b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;</p> <p>c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947"»;</p> <p>c) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;</p> <p>b) l'audience televisiva certificata;</p> <p>c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre in serie C.»;</p> <p>d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:</p> <p>«3-bis. La quota prevista alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse»;</p> <p>e) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:</p> <p>a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);</p> <p>b) nonchè i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;</p> <p>c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori di cui al comma 3, lettera c)».</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>362-bis. Le disposizioni di cui al comma 362 acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale data le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>362-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto</p>	<p>1.4009</p>

<p>dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come sostituito dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.</p>	<p>I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>363. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.</p>	
<p>364. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.</p>	
<p>365. All'articolo 27-<i>bis</i> della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».</p>	<p>Esenzione imposta di bollo</p>
<p>365-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio".</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>365-ter. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai presenti commi da 365-bis a 365-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 365-bis, capoverso secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>

<p>associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.</p>	
<p>365-quater. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole "servizi e forniture,", sono inserite le seguenti: "nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche,";</p> <p>b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente:</p> <p>"z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.";</p> <p>c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente:</p> <p>"q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.".</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>365-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 365-bis a 365-quater si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p><i>Conseguentemente,</i> <i>alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze,</i> <i>apportare le seguenti variazioni:</i> 2019: – 500.000; 2020: – 3.000.000; 2021: – 3.000.000.</p>	<p>1.4009 I Relatori Disposizioni in materia di sport</p>
<p>365-sexies. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>2. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione ed ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.</p> <p>3. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire secondo quanto previsto nei precedenti commi, dispone misure idonee ad</p>	<p>1.4010 RELATORI PIRATERIA EVENTI SPORTIVI</p>

<p>impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'Autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.</p>	
<p>366. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 quale contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, "Special Olympics Italia" e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale».</p> <p>Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: '407-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti progetti in tutto il territorio nazionale, la quota del contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, 'Special Olympics Italia', è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.'</p>	<p>Disposizioni in materia di sport 1.1902 Ciriani</p>
<p>367. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 14 del 19 gennaio 2005.</p>	<p>Istituto per il credito sportivo</p>
<p>368. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.</p>	<p>Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali</p>
<p>369. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 368 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.</p>	
<p>370. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di</p>	

attuazione dei commi 368 e 369.	
371. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».	Contrasto alla Xylella fastidiosa
371-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato con ulteriori 1 milione di euro per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a 1 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.	1.1944 testo 2 Renzi Rifinanziamento Fondo per l'efficientamento della filiera alimenatre
372. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, dopo le parole: « versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo »; b) al sesto periodo, dopo le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, » sono inserite le seguenti: « comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, ».	Investimenti di Cassa depositi e prestiti
373. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « nonché investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , gli investimenti »; b) le parole: « e efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « , efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile »; c) dopo le parole: « green economy, » sono inserite le seguenti: « nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, ».	
374. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, introdotto dall'articolo 1, comma 128, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021 ».	Reimpianto piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa
375. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno	Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno

2019.	
376. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni annui a decorrere dal 2022.	
377. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 376.	
378. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 266 del 15 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma di <i>voucher</i> , per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.	Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno
379. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovrapproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali <i>cultivar</i> .	Catasto frutticolo nazionale
380. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 379 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	
380-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.	1.1985 testo 2 RUFA Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti	1.1985 testo 2 RUFA

<p>dall'attuazione del comma, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, al comma 421 sostituire le “di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021,” con le seguenti: “di euro 129.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 106.220.000 per l'anno 2021”</p>	
<p>381. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del <i>made in Italy</i>, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>	<p>Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari)</p>
<p>382. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».</p>	
<p>383. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>	
<p>384. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Sostegno all'apicoltura nazionale</p>
<p>385. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di</p>	<p>Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico</p>

<p>arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.</p>	
<p>386. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 385, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.</p>	
<p>386-bis: Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p>386-ter: Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p>386-quater: Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo; b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili; c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie; d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni; 	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>

<p>e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.</p>	
<p>386-quinquies: Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:</p> <p>a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;</p> <p>b) una proposta di istituzione di un sistema di rating delle imprese balneari e della qualità balneare;</p> <p>c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p>386-sexies: Il Comitato termina i suoi lavori entro e non oltre cinque anni dalla data della sua costituzione. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p>386-Septies: Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-quater e 386-quinquies, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p>386-octies: Al termine della consultazione di cui al comma 386-septies, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), comma 386-quinquies, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p>386-novies: Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p>386-decies: Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p>

<p>eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 386-novies, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.</p>	<p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p>386-undecies: Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione del ristoro a favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di anni cinque.</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p>386-duodecies: Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;</p> <p>b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114. » ;</p> <p>c) l'articolo 70 è abrogato.</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p><i>Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 386-sexies, quantificati in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p>2019: -0,5 2020: -0,5 2021: -0,5</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p><i>Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 386-undecies, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le "di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023" con le seguenti: "di euro 125.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 102.220.000 per l'anno 2021, di euro 141.089.000 per l'anno 2022, di euro 140.512.000 per l'anno 2023".</i></p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>
<p><i>Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p>2020: - 4.000.000</p>	<p>Emendamento 1.2105 TESTO 3 [CONCESSIONI DEMANIALI]</p> <p>IN ATTESA DI MIPAAFT e MISE</p>

<p>386-terdecies. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b) della legge 124 del 7 agosto 2015, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.lgs 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016.</p>	<p>1.2123 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>386-quaterdecies. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.2124 testo 2 Romeo Incremento stanziamento per la Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN</p>
<p>387. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «in euro 3,00» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,99».</p>	<p>Accise birra</p>
<p>388. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento»; b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma».</p>	
<p>389. Le disposizioni di cui al comma 388, lettera a), del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 388, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.</p>	
<p>389-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.</p>	<p>1.2127 BERGESIO ed altri (LEGA)</p>
<p>389-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 389-bis è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da</p>	<p>1.2127 BERGESIO ed altri</p>

coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri Enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro il quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.	(LEGA)
389-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 389-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.	1.2127 BERGESIO ed altri (LEGA)
389-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.	1.2127 BERGESIO ed altri (LEGA)
389-sexies. Al comma 109, dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 le parole "La cessione di tartufo" sono sostituite con le seguenti parole "La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 75.	1.2127 BERGESIO ed altri (LEGA)
389-septies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 389-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 389-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	1.2127 BERGESIO ed altri (LEGA)
389-octies. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) <i>dopo l'articolo 34-bis è aggiunto il seguente: "Art. 34 ter (Regime fiscale per raccoglitori occasionali). I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale";</i> b) <i>Alla tabella A, parte I, dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: "15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";</i> c) <i>Alla Tabella A parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente: "1-quater) tartufi freschi o refrigerati";</i> d) <i>Alla Tabella A, parte III, il numero 20-bis) è sostituito il seguente "20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;".</i>	1.2127 BERGESIO ed altri (LEGA)
389-novies. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei	1.2127

prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.	BERGESIO ed altri (LEGA)
389- <i>decies</i> . All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1, possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli."	1.2141 testo 2 VALLARDI Vendita al dettaglio prodotti agricoli
389- <i>undecies</i> . Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.	1.2141 testo 2 VALLARDI
389- <i>duodecies</i> . All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole "1° dicembre 1999, n. 503" sono inserite le seguenti: "nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua".	1.2143 testo2 VALLARDI Terreni agricoli comuni prealpini
389- <i>terdecies</i> . Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro per la tutela dell'ambiente e del territorio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria.	1.2143 testo2 VALLARDI
389- <i>quaterdecies</i> . All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 viene riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione.	1.2145 testo 2 VALLARDI Stanziamiento per ricostruzione sisma Veneto
389- <i>quinquiesdecies</i> . Alla copertura degli oneri di cui al comma 389-<i>quaterdecies</i> si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 421.	1.2145 testo 2 VALLARDI
389- <i>sexiesdecies</i> . I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti,	1.2149 VALLARDI

<p>beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.</p>	<p>BERGESIO RIPAMONTI SBRANA RIVOLTA FERRERO SOLINAS ZULIANI</p>
<p>390. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 391 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.</p>	<p>Bonus occupazionale giovani eccellenze</p>
<p>391. L'esonero di cui al comma 390 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:</p> <p>a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;</p> <p>b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.</p>	<p>1.5007 GOVERNO</p> <p>BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE</p>
<p>392. L'esonero di cui al comma 390 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.</p>	
<p>393. L'esonero di cui al comma 390 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 391 alla data della trasformazione.</p>	
<p>394. L'esonero di cui al comma 390 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 391.</p>	
<p>395. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 390 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 390, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.</p>	
<p>396. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 390, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.</p>	

397. L'esonero di cui al comma 390 è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.	
398. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 390.	
399. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 390 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.	
400. Gli incentivi di cui ai commi da 390 a 399 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « <i>de minimis</i> ».	
401. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 390 a 400 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 390 a 400. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 390 a 400 nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.	
401-bis. All'articolo 4, comma 12, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n 150 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il Presidente e il Direttore Generale dell'Anpal, con contestuale decadenza del Presidente e del direttore generale in carica. Il Presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di Anpal Servizi Spa. La competenza del Direttore Generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Anpal di cui all'articolo 8, comma 2, è attribuita al Presidente".	1.4011 RELATORI GOVERNANCE ANPAL
401-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli statuti dell'Anpal e di Anpal Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.	1.4011 RELATORI GOVERNANCE ANPAL
402. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: «controllate».	Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
402-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole «dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013».	1.2187 ROMEO Rivolta FERRERO ZULIANI SOLINAS
403. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:	

<p>«5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».</p>	
<p>403-bis All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6 bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto».</p>	<p>1.2187 ROMEO Rivolta FERRERO ZULIANI SOLINAS</p>
<p>404. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono <i>équipe</i> territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.</p>	<p>Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole</p>
<p>405. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 404, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p>	
<p>406. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «ai sensi del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di procedure selettive».</p>	
<p>407. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.</p>	<p>Incremento del tempo pieno nella scuola primaria</p>
<p>408. Ai fini di cui al comma 407, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.</p>	
<p>409. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.</p>	<p>Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali</p>
<p>410. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p>FISPE</p>
<p>411. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile" con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile</p> <p>1.2232</p>

<p>411-bis. La fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, di seguito “Tecnopolo”, è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell’utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell’economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.</p>	
<p>411-ter. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo.</p>	
<p>412. Per l’istituzione della “Commissione Speciale per la Riconversione Economica della Città di Taranto”, di seguito “Commissione speciale” presso il Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo Ilva nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l’Area di Taranto di cui all’articolo 5 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2019, 100.000 euro per l’anno 2020 e 100.000 euro per l’anno 2021, a carico del capitolo 1091 piano di gestione 11 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.</p>	
<p>412-bis. La Commissione Speciale è presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico. Con decreto da adottarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il Segretario, ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all’espletamento delle sue funzioni la Commissione Speciale può coinvolgere, esperti a livello nazionale ed internazionale.</p>	
<p>412-ter. Al comma 2 dell’articolo 5 del Decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al secondo periodo le parole “da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e della attività culturali e del turismo, nonché da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto,</p>	

<p>della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.” sono sostituite dalle seguenti “dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali, della salute, dell'istruzione, l'università e la ricerca, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il sud, dai commissari straordinari dell'ILVA in amministrazione straordinaria, da un rappresentante della Regione Puglia, della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia di Taranto, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del Comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei Comuni ricadenti nell'area di Taranto.”.</p>	
<p>413. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.</p>	<p>Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche</p>
<p>414. La trasformazione di cui al comma 413 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.</p>	
<p>415. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 414 del presente articolo.</p>	
<p>415-bis. A decorrere dall'anno 2019 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 10 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.2238 testo 2 MALPEZZI, MARCUCCI, FEDELI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO</p>
<p>416. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al</p>	<p>Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM</p>

<p>66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.</p>	
<p>417. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole: «usi finali dell'energia» sono inserite le seguenti: «e di efficientamento e risparmio idrico»;</p> <p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «<i>1-bis.</i> I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:</p> <p>a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;</p> <p>b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari»;</p> <p>c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;</p> <p>d) al comma 5, dopo le parole: «di cui ai commi 1» è inserita la seguente: «, 1-bis»;</p> <p>e) alla rubrica, dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».</p>	<p>Interventi a valere sul Fondo Kyoto</p>
<p>418. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.</p>	
<p>419. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, alinea, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività»;</p> <p>b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;</p> <p>c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dai soggetti pubblici,»;</p> <p>d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della <i>green economy</i>».</p>	
<p>419-bis all'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.</p>	<p>1.2252 BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI</p>
<p>420. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di</p>	<p>Stanziamento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC</p>

euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.				
421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 129.317.000 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.	Fondo per l'attuazione del programma di Governo 1.338 testo 2 SACCONE			
Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati: <table border="1" data-bbox="151 763 416 869"> <tr> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>CP: + 1.000.000</td> </tr> <tr> <td>CS: + 1.000.000</td> </tr> </table>	2019	CP: + 1.000.000	CS: + 1.000.000	1.338 testo 2 SACCONE
2019				
CP: + 1.000.000				
CS: + 1.000.000				
421. Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 300.000 euro per l'anno 2019.	1.2273 testo 2 GASPARRI			
Conseguentemente, alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportate le seguenti variazioni: 2019: CP: + 300.000; CS: + 300.000.	1.2273 testo 2 GASPARRI			
422. In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.	Contratto di programma RFI			
423. In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio-Museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.	Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume			
424. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »; b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal	Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152			

contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».	
425. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.	
426. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.	Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi
427. A decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.	
428. Per l'attuazione del comma 426 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.	
428-bis, Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.	1.2313 testo 2 DE PETRIS Stanziamiento per finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione.
All'onere derivante dal presente comma pari a 1 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.	
429. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».	Scuole Belle
429-bis. Il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui alla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è incrementato di euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.	1.2319 testo 2 RIVOLTA Stanziamiento per Fondo per la mobilità al servizio delle fiere.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.	
430. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019, »; b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a	

<p>decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.</p> <p><i>5-quater.</i> Nel limite di spesa di cui al comma <i>5-bis</i>, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma <i>5-ter</i>, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili».</p>	
<p>431. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2019»;</p> <p>b) il comma 3 è abrogato.</p>	
<p>431-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>“5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, e comunque nel rispetto dei criteri generali dettati con il decreto di cui al comma 5-ter, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.</p> <p>5-ter. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i criteri generali, concernenti un elenco di rifiuti con indicazione dei relativi codici EER ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5-bis, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni ed ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato.</p>	<p>1.2329 (testo 2) Moronese e altri (M5S)</p> <p>Rifiuti (end of waste)</p>
<p>431-ter. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificano, sulla base</p>	<p>1.2329 (testo 2) Moronese e altri (M5S)</p> <p>Rifiuti (end of waste)</p>

<p>delle risultanze dell'attività di controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, la conformità delle autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo. A tali fini, si considerano non conformi le autorizzazioni in contrasto con le caratteristiche delle materie prime o dei prodotti ottenuti di cui alle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi, di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998, e con quelle relative al recupero di materia dai rifiuti pericolosi, di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 giugno 2002, n. 161, nonché con le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 novembre 2005, n. 269. Qualora le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardino attività di recupero non contemplate nei sopra citati decreti, ovvero le caratteristiche delle sostanze o dei prodotti ottenuti non siano conformi a quelle previste nei sopra citati decreti, la verifica di conformità è effettuata in relazione alle linee guida emanate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di accertata difformità, le Autorità competenti richiedono al titolare dell'autorizzazione di effettuare le modifiche, le integrazioni o gli adeguamenti necessari, entro un termine non inferiore a 60 giorni. Ove la difformità sia tale da non consentire alcun adeguamento, ovvero in caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui al precedente periodo, le Autorità competenti provvedono alla revoca dell'autorizzazione. Il procedimento di riesame non costituisce motivo autonomo di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.".</p>	
<p>431-quater. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui ai commi 431-ter conformi al decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento.</p>	<p>1.2329 (testo 2) Moronese e altri (M5S) Rifiuti (end of waste)</p>
<p>431-quinquies. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui al comma 431-ter conformi al decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla singola tipologia di rifiuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento.</p>	<p>1.2329 (testo 2) Moronese e altri (M5S) Rifiuti (end of waste)</p>
<p>431-sexies. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione del decreto di cui al comma 431-ter e dei decreti di cui ai commi 2 e 5-ter dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare unità di personale pubblico, da collocare anche presso l'ufficio legislativo, con competenze di natura tecnico-scientifica o giuridica ed esperienze</p>	<p>1.2329 (testo 2) Moronese e altri (M5S) Rifiuti (end of waste)</p>

<p>professionali adeguate alle esigenze istruttorie individuate, mediante comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico a carico dell'Amministrazione di provenienza. In caso di assenza di professionalità idonee, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a stipulare contratti libero-professionali, anche presso l'ufficio legislativo, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze e delle esperienze professionali di cui al precedente periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.»</p>	
<p>Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti modificazioni: 2019: - 200.000; 2020: - 200.000; 2021: - 200.000 .</p>	<p>1.2329 (testo 2) Moronese e altri (M5S) Rifiuti (end of waste)</p>
<p>431-septies. All'articolo 57-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) N. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura”.</p>	<p>1.2331 Gallicchio e altri (M5S) De minimis credito d'imposta editoria</p>
<p>431-octies, “All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: 6: “Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 che stabiliscono i criteri di cessazione della qualifica del rifiuto per codici EER, i criteri specifici di cui al comma 1 sono stabiliti per il singolo caso tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del presente decreto”.</p>	<p>1.2330 (verificare esito tavolo) BRIZIARELLI ed altri (LEGA)</p>
<p>432. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	
<p>433. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque</p>	<p>Fondo oneri contenziosi locali 1.5008 GOVERNO IMU TORINO</p>

titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.	
433-bis. Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 433, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato.	1.5008 GOVERNO IMU TORINO
<i>Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</i>	1.5008 GOVERNO IMU TORINO
434. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono abrogati.	Riduzione dell'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale disposto con il decreto n. 119 del 2018
435. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	Misure di razionalizzazione della spesa per i centri per l'immigrazione
436. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 435 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.	
436-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, alla lettera h-bis) sostituire le parole da: "e comunque" fino alla fine del periodo con le seguenti: "e nei limiti delle spese già sostenute a legislazione vigente dal comune interessato a carico del proprio bilancio per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati".	1.5009 GOVERNO MINORI NON ACCOMPAGNATI (correzione d.l. sicurezza)
437. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a	CONSIP

decorrere dal 2019 ».	
438. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.	
439. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.	Riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive
440. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.	
441. A decorrere dal 1° gennaio 2020: a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogata; b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata; c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «agli articoli 28, 29 e 30» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 29 e 30».	
442. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è abrogato.	
443. All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società Consip Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze». Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.	Corrispettivo in favore di Consip
444. All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti».	Oneri in capo alle società emittenti
445. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro».	Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia
446. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario».	Riduzione dei versamenti alla CSEA
447. All'articolo 21- <i>quater</i> del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono	Fondo efficienza giustizia

<p>apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5, le parole: « a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 »;</p> <p>b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime ».</p>	
<p>448. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.</p>	<p>Riduzione del contributo alle Nazioni Unite</p>
<p>449. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000 ».</p>	<p>Riduzione delle sezioni elettorali all'estero per le elezioni europee</p>
<p>450. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti. 1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro ».</p>	<p>Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche</p>
<p>451. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;</p>	<p>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</p>

<p>b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.</p>	
<p>452. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 451, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.</p>	
<p>453. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 451.</p>	
<p>454. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 451 a 453.</p>	
<p>455. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: « ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.</p>	<p>Abrogazione del Fondo per le cattedre del merito Giulio Natta</p>
<p>456. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di 824.607 euro annui a decorrere dal 2019.</p>	<p>Riduzione dello stanziamento per l'attuazione dell'adesione dell'Italia al sistema Schengen e abrogazione dell'art. 1, comma 619 e dell'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in tema di rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali</p>
<p>457. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.</p>	
<p>458. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 456 e 457 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.</p>	
<p>459. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 461 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « percorso FIT », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »; b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « percorso formativo triennale » sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;</p>	<p>Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria</p>

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III »;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « all'accesso al percorso FIT su » sono sostituite dalla seguente: « ai »;

2) al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo »;

3) al comma 3, le parole: « ammessi al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo », le parole: « nel terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi »;

4) al comma 4, lettera a), le parole: « , anche raggruppate in ambiti disciplinari » sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: « per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa » sono sostituite dalle seguenti: « per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione »;

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « lettera a), » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « tecnico-pratico, » sono inserite le

seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

3) al comma 3, le parole: « , in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado »;

4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso »;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: « Il concorso » sono inserite le seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale »;

2) al comma 2, dopo le parole: « La prima prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni », le parole: « su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: « sulle discipline » e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva »;

3) al comma 3, dopo le parole: « La seconda prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle

relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;

h) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo »;

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione scolastica», le parole: «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo »;

i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «Il terzo anno del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova » e le parole: «non è ripetibile e » sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso »;

4) il comma 4 è abrogato;

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o) all'articolo 17:

1) al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

2) al comma 2, lettera *d)*, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* » sono

<p>sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>b)</i>, o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera <i>b)</i>, per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno»;</p> <p>3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera <i>b)</i>, e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento»;</p> <p>4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;</p> <p><i>p)</i> all'articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6»;</p> <p>2) il comma 2 è abrogato;</p> <p><i>q)</i> all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;</p> <p><i>r)</i> all'articolo 21, comma 1: 1) all'alinea, le parole da: « , fermo restando » sino a: « percorso FIT, » sono soppresse;</p> <p>2) alla lettera <i>a)</i>, le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 » sono sostituite dalle seguenti: « 109 e 110 »; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;</p> <p>3) alla lettera <i>b)</i>, le parole: « , 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 » sono sostituite dalle seguenti: « e 436, comma 1, »; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;</p> <p><i>s)</i> all'articolo 22, comma 2, le parole: « dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente in materia di classi di concorso ».</p>	
<p>460. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448</p>	

euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.	
461. Agli oneri derivanti dal comma 460 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 459. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.	
462. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 459 del presente articolo.	
463. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.	
463-bis. Nell'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 5,03 milioni al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in favore delle istituzioni scolastiche.	1.2409 Granato (M5S) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità parere contrario RGS
463-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»; <i>b)</i> all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2019"; <i>c)</i> all'articolo 20, comma 4, le parole: "pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 ed a euro 15,11 milioni a decorrere dall'anno 2020".	1.2409 Granato (M5S) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
463-quater. Agli oneri derivanti dal comma 463-bis, pari a euro 5,03 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal comma 463-ter.»	1.2409 Granato (M5S) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
464. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto	Riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa

legislativo 15 marzo 2010, n. 66.	
465. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate: a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di euro nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1997, n. 266; b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni di euro nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	
466. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 è abrogato.	Terra dei fuochi
467. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui al periodo precedente. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono soppresse le parole "dei siti di interesse nazionale."	1.2439 (testo 2) Accotto (M5S)
468. Il fondo di cui al comma 467 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .	
468-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-ter è inserito il seguente: "Art. 226-quater (Plastiche monouso). 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il	1.2448 TESTO 2 BRIZIARELLI Plastiche monouso

<p>relativo riciclaggio di materia nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" [COM(2018) 28 definitivo] i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:</p> <p>a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;</p> <p>b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;</p> <p>c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.</p> <p>2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:</p> <p>a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;</p> <p>b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione; 2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo; <p>c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;</p> <p>d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.</p> <p>3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio; c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso. <p>4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio per il periodo della sperimentazione di cui al presente comma da parte dei competenti istituti di ricerca, è costituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo."»</p> <p>Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	
<p>468-ter. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.-bis Le disposizioni dei precedenti commi 5, 6 e 7 si applicano altresì</p>	<p>1.2449 testo 2</p>

<p>all'istituto nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione"</p> <p>EMENDAMENTO POCO CHIARO</p>	<p>BRIZIARELLI, ARRIGONI, ZULIANI RIVOLTA FERRERO SOLINAS</p>
<p>469. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui ». Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.</p>	<p>Trasferimento alle imprese per l'attività di pesca e bonus diciottenni</p>
<p>470. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.</p>	<p>Istituti e musei dotati di autonomia speciale</p>
<p>471. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.</p>	<p>Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta di cui all'Elenco 1</p>
<p>471-bis. Per gli anni 2019 e 2020 agli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 Euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.</p>	<p>1.2463 Patuanelli (M5S)</p> <p>EDICOLE</p> <p>Pervenuto testo diverso dal testo base; non risulta presentato un testo 2</p>
<p>471-ter. Gli esercizi di cui al comma 471-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo</p>	<p>1.2463 Patuanelli (M5S)</p>

<p>all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante F24.</p>	<p>EDICOLE</p> <p>Pervenuto testo diverso dal testo base; non risulta presentato un testo 2</p>
<p>471-quater. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 471-bis e 471-ter anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.</p>	<p>1.2463 Patuanelli (M5S)</p> <p>EDICOLE</p> <p>Pervenuto testo diverso dal testo base; non risulta presentato un testo 2</p>
<p>471-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo [dai commi da 471.bis a 471-quater] si provvede con la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per la quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel limite di 17 milioni di Euro e si provvede con le somme destinate al credito di imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 ed accertato con DPCM del 4 luglio 2014, nonché delle somme destinate al credito di imposta di cui all'art. 1 commi 334 e 335 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per complessivi 13 milioni di Euro.</p>	<p>1.2463 Patuanelli (M5S)</p> <p>EDICOLE</p> <p>Pervenuto testo diverso dal testo base; non risulta presentato un testo 2</p>
<p>471-sexies. All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>"5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi prestati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente";</p> <p>b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, dopo le parole: in favore' sono aggiunte le seguenti, degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e";</p> <p>b) il secondo periodo è soppresso.</p> <p>5-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale"».</p>	<p>1.2463 Patuanelli (M5S)</p> <p>EDICOLE</p> <p>Pervenuto testo diverso dal testo base; non risulta presentato un testo 2</p>
<p>471-septies. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle</p>	<p>1.2464 (testo 3) Patuanelli (M5S)</p>

<p>imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:</p> <p>1) a decorrere dal 1° gennaio 2020:</p> <p>a) la legge 7 agosto 1990, n. 230 è abrogata;</p> <p>b) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250” sono soppresse;</p> <p>2) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'art. 2 comma 1 lettera a), b) e c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, è ridotto progressivamente nel seguente modo:</p> <p>a) per l'annualità 2019 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 20% della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;</p> <p>b) per l'annualità 2020 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 50% della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;</p> <p>c) per l'annualità 2021 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 75% della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;</p> <p>3) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70;</p> <p>4) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul fondo per il pluralismo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»</p>	<p>RIDUZIONE CONTRIBUTI EDITORIA</p> <p>In data 18.12 risulta presentato un testo 2</p>
<p>472. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano <i>identity provider</i> e che abbiano la qualifica di <i>certification authority</i> accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministro dell'economia</p>	<p>Carta di identità elettronica e Notifica postale degli atti giudiziari</p>

<p>e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 139 del 16 giugno 2016, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ».</p>	
<p>473. Al comma 1 dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » fino a: « decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ».</p>	
<p>474. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell'ufficio postale » sono soppresse; 2) al quarto comma, le parole: « dall'ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore postale »; b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »; c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »; d) all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».</p>	
<p>475. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>476. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	Celebrazioni ovidiane
<p>477. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »; b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».</p>	
<p>478. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019 ».</p>	
<p>479. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e della Fondazione Cineteca di Bologna » sono</p>	Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana

sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ».	di Milano e della Cineteca del Friuli
480. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 481 a 487 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	Semplificazione delle regole di finanza pubblica
481. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.	
482. Gli enti di cui al comma 480 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.	
483. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 480 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	
484. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.	
485. Le disposizioni dei commi da 480 a 484 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.	
486. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del	

medesimo articolo 43- <i>bis</i> .	
487. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 480 a 486 del presente articolo, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.	
488. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.	Sanzioni per violazione al patto di stabilità interno e al saldo di competenza
489. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243- <i>bis</i> e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	
490. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.	
491. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243- <i>bis</i> e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	
492. All'articolo 233- <i>bis</i> , comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono soppresse.	Termini e modalità della contabilità-economico patrimoniale
493. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.	Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario
494. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le	

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	
495. Il contributo di cui al comma 494 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.	
496. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	
497. Il contributo di cui al comma 496 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.	
498. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 495 e 497 sono considerati nuovi se: a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019; b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020; c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all'anno 2023; d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.	1.2592 Romeo
499. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 nei seguenti ambiti: a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti; d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale; e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.	
500. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di	

<p>nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.</p>	
<p>501. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.</p>	
<p>502. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:</p> <p>a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 494, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;</p> <p>b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 494 e 496, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge.</p>	
<p>503. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 494 a 502 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 494 a 502 acquistano comunque efficacia.</p>	
<p>504. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 493 a 503, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.</p>	

<p>504-bis. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della Legge 11/12/2016, n. 232, così come modificato dall'art. 13 del DL 25 luglio 2018, n. 91, sono soppresse le parole “, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse”.</p>	<p>1.2608 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>
<p>505. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo».</p>	<p>Premialità per favorire gli investimenti</p>
<p>506. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 7 allegata alla presente legge.</p>	<p>Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica</p>
<p>507. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.</p>	
<p>508. In conseguenza di quanto disposto dai commi 506 e 507, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.</p>	
<p>509. L'articolo 22-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.</p>	
<p>509-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-ter. Le anticipazioni di cui al comma 509-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017, relative al primo titolo di entrata del bilancio.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-quater. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai</p>	<p>1.5010 GOVERNO</p>

sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.	ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'
509-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.	1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'
509-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 509-bis entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 509-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.	1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'
509-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario il termine è di 30 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.	1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'
509-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019 o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.	1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'
509-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la Piattaforma elettronica di cui al comma 509-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al comma 509-sexies entro il termine di cui al comma 509-septies. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 509-quinquies.	1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'
509-decies. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 509-quindecies, 509-septies decies e 509-octies decies, sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 509-bis che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 509-sexies e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 509-septies.	1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'
509-undecies. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai successivi commi da 509-duodecies a 509-vicies quinquies costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'
509-duodecies. A partire dall'anno 2020, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato e dagli enti del Servizio sanitario	1.5010 GOVERNO

<p>nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 applicano:</p> <p>a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 509-quindecies o 509-septies decies, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;</p> <p>b) le misure di cui ai commi 509-quindecies o 509-septies decies se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</p>	<p>ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-terdecies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 509-octies decies. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-quaterdecies. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 509-duodecies e 509-terdecies sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-quinquiesdecies. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 509-duodecies riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dallo Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:</p> <p>a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;</p> <p>b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;</p> <p>c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;</p> <p>d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-sexiesdecies. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 509-quindecies è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per Acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-septiesdecies. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 509-duodecies, relative all'esercizio precedente, gli</p>	<p>1.5010 GOVERNO</p>

<p>enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:</p> <p>a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a 60 giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;</p> <p>b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra 31 e 60 giorni;</p> <p>c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra 11 e 30 giorni;</p> <p>d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra 1 e 10 giorni.</p>	<p>ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-octiesdecies. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi Direttori generali e dei Direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:</p> <p>a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;</p> <p>b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 31 e 60 giorni;</p> <p>c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 11 e 30 giorni;</p> <p>d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 1 e 10 giorni.</p>	<p>1.5010 GOVERNO</p> <p>ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-noviesdecies. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 509-octiesdecies. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 509-octiesdecies.</p>	<p>1.5010 GOVERNO</p> <p>ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-vicies. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 comunicano, mediante la Piattaforma elettronica di cui comma 509-quaterdecies, l'ammontare complessivo dello <i>stock</i> di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine</p>	<p>1.5010 GOVERNO</p> <p>ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>

<p>dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo <i>standard</i> Ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.</p>	
<p>509-viciessemel. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 509-quindecies, lettera a), al comma 509-septies decies, lettera a) e al comma 509-octies decies, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 509-duodecies e 509-ter decies che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 509-vicies e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-viciesbis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul sito <i>web</i> istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati:</p> <p>a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 509-quaterdecies;</p> <p>b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui comma 509-quaterdecies.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-viciester. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, sul sito <i>web</i> istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare dello <i>stock</i> di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-viciesquater. Le informazioni di cui al comma 509-vicies bis lettera b) costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-viciesquinquies. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.</p>	<p>1.5010 GOVERNO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'</p>
<p>509-viciessexies. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.</p>	<p>1.2630 Romeo Rivolta Ferrero Zuliani Solinas</p>

<p>510. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 31 gennaio 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 8 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 31 maggio del medesimo anno. L'importo del concorso previsto dal periodo precedente è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 aprile 30 giugno di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.</p>	<p>1.4001/1</p> <p>RICHIESTA RGS FONDO AUTONOMIE SPECIALI</p> <p>MEMO: sul comma 510 interviene l'em.to GOVERNO 1.5011</p>
<p>510. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 8 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio. L'importo del concorso previsto dal periodo precedente è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione</p>	<p>Rapporti finanziari con le autonomie speciali</p> <p>1.5011 GOVERNO</p> <p>VALLE D'AOSTA</p>

dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.																									
<p><i>Conseguentemente la tabella 8 è sostituita dalla seguente:</i></p> <p>«(in milioni di euro)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Friuli Venezia Giulia</td> <td>716</td> <td>836</td> <td>836</td> </tr> <tr> <td>Sicilia</td> <td>1.001</td> <td>1.001</td> <td>1.001</td> </tr> <tr> <td>Sardegna</td> <td>536</td> <td>536</td> <td>536</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>2.253</td> <td>2.373</td> <td>2.373</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>».</p>		2019	2020	2021	Friuli Venezia Giulia	716	836	836	Sicilia	1.001	1.001	1.001	Sardegna	536	536	536	Totale	2.253	2.373	2.373					<p>1.5011 GOVERNO</p> <p>VALLE D'AOSTA</p>
	2019	2020	2021																						
Friuli Venezia Giulia	716	836	836																						
Sicilia	1.001	1.001	1.001																						
Sardegna	536	536	536																						
Totale	2.253	2.373	2.373																						
510-bis. Le disposizioni recate dai commi da 510-ter a 510-quinquies, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .	<p>1.5011 GOVERNO</p> <p>VALLE D'AOSTA</p>																								
510-ter. Il contributo alla finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta è stabilito nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.	<p>1.5011 GOVERNO</p> <p>VALLE D'AOSTA</p>																								
510-quater. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione Valle d'Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.	<p>1.5011 GOVERNO</p> <p>VALLE D'AOSTA</p>																								
510-quinquies. In applicazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta è attribuito alla Regione l'importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della Regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».	<p>1.5011 GOVERNO</p> <p>VALLE D'AOSTA</p>																								
<p><i>Conseguentemente,</i></p> <p><i>al comma 64, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025» con le parole: «2.990 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.390,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.545 milioni di euro per l'anno 2021, di</i></p>	<p>1.5011 GOVERNO</p> <p>VALLE D'AOSTA</p>																								

2.145 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.545 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.945 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.045 milioni di euro per l'anno 2025».	
<i>Conseguentemente,</i> <i>al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «120.317.000 per l'anno 2019».</i>	1.5011 GOVERNO VALLE D'AOSTA
510-sexies. Il finanziamento previsto nei protocolli di intesa stipulati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi Commissariati del Governo per l'affidamento della gestione e il sostenimento delle spese per l'accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale ed i minori stranieri non accompagnati, costituisce entrata nei bilanci delle stesse Province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di riversamento al bilancio dello Stato. Questa disposizione ha effetto a partire dall'esercizio finanziario 2014.	1.2636 Romeo ed altri (LEGA)
511. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.	Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati
512. Alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province e città metropolitane che presentano una diminuzione della spesa corrente per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici ».	Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario 1.2652 Pellegrini e altri (M5S) Aggiunta “e città metropolitane” + 1.2663 Pirro e altri (M5S)
513. I piani di sicurezza di cui al comma 512, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale	1.2663 Pirro e altri (M5S)

<p>nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica.</p> <p>SOPPRESSO</p>	
<p>514. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 512, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.</p>	
<p>515. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 512 è effettuato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.</p>	<p>1.2685 Romeo ed altri (LEGA) Soppressivo</p> <p>DA COORDINARE</p>
<p>515. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 512 è effettuato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.</p> <p>I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 517, sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.</p>	<p>1.2663 Pirro e altri (M5S)</p> <p>DA COORDINARE</p>
<p>516. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.</p>	<p>Fondo per la messa in sicurezza dei ponti sul bacino del fiume Po</p>
<p>516-bis. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.</p>	<p>1.2271 Testo 2 Turco (M5S)</p> <p>Ristoro TASI</p>
<p>516-ter. Il contributo di cui al comma 516-bis è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie</p>	<p>1.2271 Testo 2 Turco (M5S)</p>

locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.	Ristoro TASI
516-quater. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 516-ter devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno."	1.2271 Testo 2 Turco (M5S) Ristoro TASI
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.	1.2271 Testo 2 Turco (M5S) Ristoro TASI
517. All'articolo 4, comma 6-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2016».	Fondo sperimentale di riequilibrio per le province
518. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita , agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2001 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.	Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo 1.4001/1 RICHIESTA RGS CORREZIONI FORMALI COMMA 518
519. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 518 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.	
520. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 518 e 519 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.	
521. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la	

<p>disposizione del quarto periodo del comma 518 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	
<p>522. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,» sono soppresse.</p>	<p>Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali</p>
<p>523. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.</p>	<p>Semplificazione di adempimenti contabili</p>
<p>524. A decorrere dal 1° novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « Art. 161. – (<i>Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili</i>) – 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario. 2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>. 3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito <i>internet</i> istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 ».</p>	
<p>525. All'articolo 9, comma 1-<i>quinquies</i>, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,».</p>	
<p>526. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre</p>	

<p>dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:</p> <p>a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;</p> <p>b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p> <p>e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;</p> <p>f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	
<p>526-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019».</p>	<p>1.4012 RELATORI</p> <p>+</p> <p>1.4012/1 RGS</p> <p>ANTICIPAZIONI TESORERIA</p>
<p>526-ter. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019 l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro, e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente [presente comma], si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>1.4013 RELATORI</p> <p>+</p> <p>1.4013/1 RGS</p> <p>PORTO EMPEDOCLE</p>
<p>526-quater. All'articolo 9, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.”</p>	<p>1.2768</p> <p>BONFRISCO ed altri (LEGA)</p>
<p>527. All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo</p>	<p>Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici</p>

<p>di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo».</p>	
<p>528. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo».</p>	
<p>529. All'articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».</p>	
<p>529-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportare le seguenti modificazioni: a) all'articolo 36: 1) al comma 2, lettera a), le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro»; 2) alla lettera b) le parole: «40.000 euro» e «150.000 euro» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «200.000 euro» e «500.000 euro»; 3) alla lettera c) le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»</p>	<p>1.2784 testo 2 [da verificare se corrisponde alla decisione politica di lunedì e se va coordinata con norma spagnola]</p> <p>ROMEO RIVOLTA FERRERO ZULIANI SOLINAS</p>
<p>530. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma</p>	<p>Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la</p>

<p>straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.</p>	<p>sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia</p>
<p>531. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 530 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 533 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.</p>	
<p>532. Al rimborso delle spese di cui al comma 531 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 530.</p>	
<p>533. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 530.</p>	
<p>534. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.</p>	<p>Imposta comunale sulla pubblicità</p>
<p>534-bis. Con riguardo alla realizzazione delle opere svolte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e il 2019 in favore della Regione Lombardia.</p>	<p>1.2804 testo 2 GALLONE</p>
<p>534-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.2804 testo 2 GALLONE</p>
<p>535. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.</p>	
<p>536. Il fondo di cui all'articolo 35-<i>quater</i> del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.</p>	<p>Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana</p>
<p>536-bis. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre</p>	<p>1.2749 Testo 2 Turco</p>

<p>2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018", salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento viene effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali."</p>	
<p>537. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.</p>	<p>Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale</p>
<p>538. I debiti di cui al comma 537 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.</p>	
<p>539. Sono compresi tra i debiti di cui al comma 537 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 538.</p>	
<p>540. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 541 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto</p>	

<p>che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.</p>	
<p>541. Ai fini di cui al comma 540, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-<i>bis</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-<i>bis</i> limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.</p>	
<p>542. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.</p>	
<p>543. Le istanze presentate ai sensi del comma 542 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	
<p>544. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'ideale istanza ai sensi dei commi 542 e 543, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.</p>	
<p>545. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario del Governo procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al</p>	

28 aprile 2008.	
545-bis. Per la revisione progettuale del completamento della Linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.”	1.2826 Presutto (M5S) (testo 2) Linea C metro Roma e manutenzione linee A e B
<i>Conseguentemente,</i> a) Alla Tabella B, voce <i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i> apportare le seguenti variazioni: 2019: -30.000.000 2020: -40.000.000 2021: -20.000.000 b) Alla Tabella B, voce <i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i> , apportare le seguenti variazioni: 2019: -25.000.000 2020: -25.000.000 2021: -5.000.000	1.2826 Presutto (M5S) (testo 2) Linea C metro Roma e manutenzione linee A e B
546. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 545 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.	
546-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza della sicurezza stradale, è autorizzata l'assegnazione a Roma Capitale di una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguirsi con il concorso del Ministero della Difesa, attraverso l'Arma del Genio dell'Esercito Italiano, per la realizzazione degli interventi di ripristino.	1.2827 Buche
546-ter. Ai fini di cui al comma 546-bis è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 20121, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.	1.2827 Buche
546-quater. Gli ulteriori oneri sostenuti per il concorso del Ministero della Difesa alle attività di cui ai commi 546-bis e 546-ter sono ristorati da Roma Capitale secondo le modalità previste dall'articolo 549-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'ambito delle risorse stanziare al comma 546-bis.	1.2827 Buche
546-quinquies. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2 lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero	1.2827 Buche

<p>dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	
<p>Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2019: - 5.000.000;</p> <p>2020: -5.000.000;</p> <p>2021: - 5.000.000</p>	<p>1.2827</p> <p>Buche</p>
<p>547. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«<i>2-bis</i>. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa ».</p>	<p>Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali</p> <p>1.2836</p> <p>ROMEO ed altri (LEGA)</p>
<p>548. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera <i>d</i>) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:</p> <p>«<i>d-bis</i>) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;</p> <p><i>d-ter</i>) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione ».</p>	
<p>549. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Rivalutazione quote societarie</p>
<p>550. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 549, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p>	

<p>551. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 554.</p>	
<p>552. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.</p>	
<p>553. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p>	
<p>554. Le imposte sostitutive di cui ai commi 551 e 552 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>	
<p>555. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	
<p>556. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.</p>	
<p>557. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 552, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 551.</p>	
<p>558. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.</p>	
<p>559. Agli oneri derivanti dai commi da 549 a 558, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8</p>	

<p>milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 549 a 557 e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	
<p>559-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>«4-bis. In caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto, può nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario per attuare o completare gli interventi già finanziati. I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso di accertata impossibilità dei predetti dirigenti la nomina di commissario può avvenire tra soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore del finanziamento di opere infrastrutturali. Gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al Comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali è stato nominato il commissario.</p>	<p>1.2856 ROMEO ed altri (LEGA)</p>
<p>560. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:</p> <p>« g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 »;</p> <p>b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento ».</p>	<p>Variazioni di bilancio amministrative</p>
<p>561. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi</p>	<p>Impianti alimentati da fonti rinnovabili</p>

<p>medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.</p>	
<p>561-bis. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante "incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", pubblicato in G.U. n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.</p>	<p>1.2862 testo 2 RIVOLTA ed altri (LEGA)</p>
<p>561-ter. Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 1 è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.</p>	<p>1.2862 testo 2 RIVOLTA ed altri (LEGA)</p>
<p>561-quater. Il GSE forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del D.lgs. n. 152/1999; b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui al comma 1; c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. 	<p>1.2862 testo 2 RIVOLTA ed altri (LEGA)</p>
<p>561-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, salvo che nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1; b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi del presente articolo prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. 	<p>1.2862 testo 2 RIVOLTA ed altri (LEGA)</p>
<p>561-sexies. Al paragrafo 3.3, ottavo capoverso, dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo per gli enti locali per i quali il rapporto medio derivante dagli ultimi tre rendiconti approvati tra entrate rimosse ed entrate accertate afferenti ai primi tre titoli del bilancio sia inferiore al 60 per cento.</p>	<p>1.2860 RIVOLTA ed altri (LEGA)</p>

<p>561-septies. Le tariffe incentivanti e i premi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 e ai suoi allegati, del Ministro dello Sviluppo Economico, si applicano agli impianti aventi accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art.4, comma 3, del medesimo decreto, alla condizione che siano entrati in esercizio fino alla data del 30 settembre 2017 e documentino di aver inviato la comunicazione di fine lavori al competente gestore di rete entro il 30 giugno 2017.</p>	<p>1.2861 ROMEO ed altri (LEGA)</p>
<p>562. Al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni.</p>	<p>Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</p>
<p>563. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 562 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.</p>	
<p>564. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'<i>iter</i> di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-<i>bis</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-<i>ter</i> del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.</p>	<p>Piano di riequilibrio finanziario pluriennale</p>
<p>565. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 566 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista</p>	<p>Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze</p>

<p>nei vigenti piani di ammortamento.</p>	
<p>566. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 565 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;</p> <p>b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;</p> <p>c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;</p> <p>d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;</p> <p>e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 144 del 24 giugno 2003;</p> <p>f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;</p> <p>g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.</p>	
<p>567. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 566, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.</p>	
<p>568. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 288 del 12 dicembre 2003.</p>	
<p>569. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che, ove non vi abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 570, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.</p> <p>569. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 570, la</p>	<p>Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome</p> <p>1.2881 (testo 2) Presutto (M5S)</p> <p>Vitalizi regionali</p>

<p>disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora i predetti enti non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, ovvero qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.</p>	
<p>570. La rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 569 è definita, sentita, entro il 31 marzo 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il metodo di calcolo contributivo.</p> <p>570. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 569 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019 con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 569 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo o altro metodo che tenga conto della contribuzione effettivamente versata.</p>	<p>1.2881 (testo 2) Presutto (M5S)</p> <p>Vitalizi regionali</p>
<p>571. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 569, secondo i criteri di cui al comma 570, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 569, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 569. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.</p>	
<p>572. Qualora le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 569 del presente articolo, alla regione a statuto speciale,</p>	<p>1.2881 (testo 2) Presutto (M5S)</p>

<p>alla regione a statuto ordinario o alla provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi.</p> <p>SOPPRESSO</p>	Vitalizi regionali
<p>573. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:</p> <p>«3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni ».</p>	Consultazioni elettorali
<p>574. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021». Al citato comma 1159, l'ultimo periodo e le lettere a) e b) sono abrogate.».</p>	<p>Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>1.2885 TESTO 2 PIANASSO</p>
<p>Conseguentemente</p> <p>Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	1.2885 TESTO 2 PIANASSO
<p>575. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.</p>	Fondo nazionale per la montagna
<p>576. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.</p>	Fabbisogno finanziario Università
<p>577. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	
<p>578. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per</p>	

ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10- <i>bis</i> della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	
579. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 576 a 578.	
580. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.	
581. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 576 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	
582. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma 576 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.	
582-bis. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra gli Atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.	1.5012 GOVERNO MAGGIORAZIONE TURN OVER UNIVERSITA' VIRTUOSE
582-ter. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma	1.2920 testo 2 Gallone

<p>1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra gli Atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci</p>	<p>Incremento facoltà assunzionali Università</p>
<p>583. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.</p>	<p>Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università</p>
<p>584. La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.</p>	<p>Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR</p>
<p>585. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019.</p>	<p>Rifinanziamento fondo borse di studio</p>
<p>586. Al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, denominato «Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112», con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p>	<p>112 Numero Unico Europeo</p>
<p>587. Le risorse del fondo di cui al comma 586 sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le regioni.</p>	
<p>588. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 586 del presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interventi connessi con l'attuazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge</p>	

24 dicembre 2012, n. 234.	
589. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.	Esigenze emergenziali
589-bis. Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nel calcolo del patrimonio immobiliare, di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.	1.2951 TESTO 2 Romeo Esclusione immobili inagibili a seguito di calamità naturali da calcolo ISSE
Conseguentemente Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno dal 2019	1.2951 TESTO 2 Romeo
590. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.	
591. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso; b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019».	
592. L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .	
593. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è	

<p>prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati.</p>	
<p>593-bis. All'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 11, le parole "16 gennaio 2019" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "1 giugno 2019" e le parole: "fino a un massimo di 60 rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate";</p> <p>b) al comma 13, le parole "allegati 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2 bis"; le parole: "31 gennaio 2019" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1 giugno 2019" e le parole "fino a un massimo di sessanta rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate".</p>	<p>1.3029 Patuanelli (M5S)</p> <p>Inammissibile</p>
<p><i>Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p>2019: – 12.000.000; 2020: – 12.000.000; 2021: – 12.000.000.</p>	<p>1.3029 Patuanelli (M5S)</p> <p>Inammissibile</p>
<p>593-ter. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n.61, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n.6 del 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alla spese sostenute dal medesimo Comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso».</p>	<p>1.3041 Pirro (M5S)</p> <p>Contenzioso sisma Umbria 1997</p>
<p>593-quater. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e i comuni di cui allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.</p>	<p>1.3028 Accoto (M5S)</p> <p>Sisma 2016 (spazi finanziari; proroghe; uffici speciali ricostruzione)</p> <p>Parere contrario RGS</p>
<p>593-quinquies. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.</p>	<p>1.3028 Accoto (M5S)</p>

<p>189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 16, primo periodo, le parole: “fino all’anno d’imposta 2018” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’anno d’imposta 2020”.</p>	<p>Sisma 2016</p>
<p>593-<i>sexies</i>. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “dal 1 gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 gennaio 2020”.</p>	<p>1.3028 Accoto (M5S)</p> <p>Sisma 2016</p>
<p>593-<i>septies</i>. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 593-ter e 593-quater del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.</p>	<p>1.3028 Accoto (M5S)</p> <p>Sisma 2016</p>
<p>593-<i>octies</i>. All’art. 3, comma 2 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160/2016, aggiungere dopo il periodo: “Per l’anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro”, il seguente periodo: “Per l’anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro”.</p>	<p>1.3028 Accoto (M5S)</p> <p>Sisma 2016</p>
<p>593-<i>novies</i>. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all’emergenza sisma.</p>	<p>1.3043 Accoto (M5S)</p> <p>Sisma 2016 Non applicabilità disposizioni concorso obiettivi finanza pubblica</p>
<p>593-<i>decies</i>. L’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</p>	<p>1.3065 Accoto (M5S)</p>
<p>593-<i>undecies</i>. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 593-<i>decies</i>.»</p>	<p>1.3065 Accoto (M5S)</p>
<p><i>Conseguentemente</i> alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2019: – 5.000.000; 2020: – 5.000.000; 2021: – 5.000.000.</p>	<p>1.3065 Accoto (M5S)</p>
<p>594. Al comma 14-<i>bis</i> dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,</p>	

<p>sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».</p>	
<p>595. All'onere di cui al comma 594, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	
<p>596. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».</p>	
<p>597. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».</p>	
<p>598. All'onere di cui al comma 597, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	
<p>598-bis. Per far fronte alle accresciute esigenze di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e di implementazione dei servizi resi nella città di Genova, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell'ambito urbano.</p> <p>598-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire al primo periodo le parole: "e 2018" con le seguenti: "2018 e 2019" e al secondo periodo le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018"».</p> <p>“98-quater Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali del medesimo Corpo.”.</p>	<p>1.3070 TESTO 2 Romeo</p> <p>Stanziamento Corpo nazionale dei vigili del fuoco per servizi resi nella città di Genova</p>
<p>Conseguentemente alla Tabella A voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>2019: - 5000.000</p> <p>2020: - 5000.000</p> <p>2021: - 5000.000</p>	<p>1.3070 TESTO 2 Romeo</p>
<p>Conseguentemente</p> <p>Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1,6 milioni di euro per il</p>	<p>1.3070 TESTO 2 Romeo</p>

2019	
599. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	
600. Gli oneri di cui al comma 599 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.	
601. Agli oneri derivanti dai commi 599 e 600, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.	
602. Le disposizioni dei commi 599 e 600 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .	
602-bis. L'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Tenuto conto delle oggettive difficoltà, anche sul piano probatorio, della ricostruzione delle realtà economiche a distanza di anni dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018”.	1.3071 Gallicchio (M5S) Comunicazione ammontare danni subiti per eventi sismici (recupero aiuti di Stato)
603. Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: « 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,	

<p>dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».</p>	
<p>604. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 603, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p>	
<p>605. All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « è assegnato un contributo » sono inserite le seguenti: « di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti <i>de minimis</i> ».</p>	
<p>606. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 marzo 2019 ».</p>	
<p>606-bis. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;</p> <p>b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.</p>	<p>1.3076 (testo 2) FCDE</p>
<p>606-ter. La facoltà di cui al comma 606-bis può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 606-bis, rispettano entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;</p>	<p>1.3076 (testo 2) FCDE</p>

<p>b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione</p>	
<p>606-quater. I commi 606-bis e 606-ter non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.</p>	<p>1.3076 (testo 2) FCDE</p>
<p>606-quinquies. Agli oneri recati dai precedenti commi, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto si fa fronte mediante riduzione del fondo di cui al comma 653 della presente legge.».</p>	<p>1.3076 (testo 2) FCDE</p>
<p>607. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficoltà logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p>	
<p>608. All'articolo 8, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "e per quello successivo";</p> <p>b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività";</p> <p>c) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45".</p>	<p>1.5013 GOVERNO ZFU GENOVA</p>
<p>608-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi di interesse generale a seguito di eventi catastrofici, i Sindaci dei Comuni interessati dai suddetti eventi, indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'inagibilità. L'assegnazione è effettuata a titolo gratuito mentre le spese per l'installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi catastrofici verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.5013/11 BONFRISCO ed altri (LEGA)</p>
<p>608-ter. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui</p>	<p>Sub -EMENDAMENTO</p>

<p>redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali”</p> <p>Alla compensazione delle minori entrate previste, pari ad euro 300.000 annui a decorrere dal 2019 si provvedete mediante corrispondete riduzione del fondo di cui al comma 421.</p>	<p>1.5000/9 GOVERNO</p>						
<p>609. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.</p>							
<p>610. I finanziamenti di cui al comma 609 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.</p>							
<p>610-bis. Le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale le realizza nell'ambito delle attività relative alla Piattaforma Logistica Nazionale di cui alla Legge 24 marzo 2012, n. 27.</p>	<p>1.3092-A Ripamonti ed altri (LEGA)</p>						
<p>610-ter. Fra le attività di cui al comma 610-bis è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.</p>	<p>1.3092-A Ripamonti edf altri (LEGA)</p>						
<p>610-quater. Agli oneri derivanti dai comma 610-bis e 610-ter si provvede mediante le somme previste dall'art. 6, comma 1, del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, relative all'anno 2018.</p>	<p>1.3092-A Ripamonti edf altri (LEGA)</p>						
<p>611. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1/03/2019 al 31/12/2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:</p> <p>a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella.</p> <table border="1" data-bbox="151 1883 544 2049"> <thead> <tr> <th>CO₂g/km</th> <th>Contributo (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-20</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>21-70</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table>	CO ₂ g/km	Contributo (euro)	0-20	6.000	21-70	2.500	<p>1.4015 RELATORI BONUS MALUS</p>
CO ₂ g/km	Contributo (euro)						
0-20	6.000						
21-70	2.500						

<p><i>b)</i> in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella.</p> <table border="1" data-bbox="153 353 544 551"> <thead> <tr> <th>CO₂g/km</th> <th>Contributo (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-20</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>21-70</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CO ₂ g/km	Contributo (euro)	0-20	4.000	21-70	1.500			
CO ₂ g/km	Contributo (euro)								
0-20	4.000								
21-70	1.500								
<p>612. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.</p>	<p>1.4015 RELATORI BONUS MALUS</p>								
<p>612-bis. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 611.</p>	<p>1.4015 RELATORI BONUS MALUS</p>								
<p>612-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.</p>	<p>1.4015 RELATORI BONUS MALUS</p>								
<p>612-quater. I veicoli usati di cui al comma 612-ter non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.</p>	<p>1.4015 RELATORI BONUS MALUS</p>								
<p>612-quinquies. Il contributo di cui al comma 611 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.</p>	<p>1.4015 RELATORI BONUS MALUS</p>								
<p>613. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>1.4015 RELATORI BONUS MALUS</p>								
<p>614. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.</p>	<p>1.4015 RELATORI BONUS MALUS</p>								
<p>615. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto il seguente articolo:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 16-ter.</p> <p>(Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture</p>	<p>1.4015 RELATORI BONUS MALUS</p>								

<p style="text-align: center;">di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)</p> <p>1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.</p> <p>2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma precedente devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.</p> <p>3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del Codice civile".</p>											
<p>616. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 611 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 611 e del credito di imposta di cui al comma 615, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</p>											
<p>617. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 611 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</p>	<p>1.4015 RELATORI</p> <p>BONUS MALUS</p>										
<p>618. All'onere derivante dal comma 615 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate eccedenti l'importo di 55 milioni di euro per il 2019 e di 65 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 derivanti dal sistema di imposta definito dai commi 619 e seguenti.</p>	<p>1.4015 RELATORI</p> <p>BONUS MALUS</p>										
<p>619. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di</p> <p style="text-align: center;">160 CO₂ g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="153 1675 587 1966"> <thead> <tr> <th>CO₂g/km</th> <th>Imposta (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>161-175</td> <td>1.100</td> </tr> <tr> <td>176-200</td> <td>1.600</td> </tr> <tr> <td>201-250</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Superiore a 250</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table>	CO ₂ g/km	Imposta (euro)	161-175	1.100	176-200	1.600	201-250	2.000	Superiore a 250	2.500	<p>1.4015 RELATORI</p> <p>BONUS MALUS</p>
CO ₂ g/km	Imposta (euro)										
161-175	1.100										
176-200	1.600										
201-250	2.000										
Superiore a 250	2.500										
<p>620. L'imposta di cui al comma precedente è altresì dovuta da chi immatricula in Italia un veicolo di categoria MI già immatricolato in altro Stato.</p>	<p>1.4015 RELATORI</p> <p>BONUS MALUS</p>										

620-bis. L'imposta di cui al comma 619 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.	1.4015 RELATORI BONUS MALUS
620-ter. L'imposta di cui al comma 619 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.	1.4015 RELATORI BONUS MALUS
620-quater. Le eventuali entrate eccedenti l'importo di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.	
620-quinquies. Fino al 31/12/2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 611 e dell'imposta di cui al comma 619 è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.	1.4015 RELATORI BONUS MALUS
620-sexies. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 611 e seguenti è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	1.4015 RELATORI BONUS MALUS
620-octies. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, saranno assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%. 1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.».	1.3150 testo 2 ZULIANI Tassa automobilistica veicoli di interesse storico e collezionistico
620-novies. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t,» sono sostituite dalle seguenti parole: «o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)».	1.3149 CAMPARI ed altri (LEGA)
620-decies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione delle modifiche apportate dal comma 620-novies nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	1.3149 CAMPARI ed altri (LEGA)
621. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono	Disposizioni in materia di giochi - aumento PREU

incrementate dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.	
622. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »; b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »; c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».	Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
623. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 622 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata è aumentata al 10 per cento.	1.4019 RELATORI
624. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017: a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: « , nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo » sono soppresse; 2) l'articolo 55-bis è abrogato; 3) all'articolo 116: 3.1) il comma 2-bis è abrogato; 3.2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria »; b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.	Abrogazione IRI
625. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.	Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti - DTA
625-bis. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2.	1.4016 RELATORI MOTOVEICOLI ELETTRICI
625-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo	1.4016 RELATORI

<p>nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.</p>	<p>MOTOVEICOLI ELETTRICI</p>
<p>625-quater. I veicoli usati di cui al comma 625-ter non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.</p>	<p>1.4016 RELATORI MOTOVEICOLI ELETTRICI</p>
<p>625-quinquies. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.</p>	<p>1.4016 RELATORI MOTOVEICOLI ELETTRICI</p>
<p>625-sexies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.</p>	<p>1.4016 RELATORI MOTOVEICOLI ELETTRICI</p>
<p>625-septies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 625-ter. 	<p>1.4016 RELATORI MOTOVEICOLI ELETTRICI</p>
<p>625-octies. Per la concessione del contributo di cui al comma 625-bis è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per provvedere all'erogazione dei contributi nel rispetto dei limiti annuali di spesa indicati al primo periodo, si utilizza una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".</p>	<p>1.4016 RELATORI MOTOVEICOLI ELETTRICI</p> <p>+</p> <p>1.4016/1 RGS</p>
<p>625-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta</p>	<p>1.4016 RELATORI MOTOVEICOLI</p>

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 625-bis e seguenti.	ELETTRICI
626. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 625.	
627. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.	Rideterminazione acconto imposta sulle assicurazioni
628. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell' <i>International financial reporting standard</i> (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.	Deducibilità perdite su crediti IFRS 9
629. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 628 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.	
630. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 628 e 629 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.	
631. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente: « Art. 2-bis. – (Facoltà di applicazione) – 1. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto ».	IAS
632. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 631 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.	
632-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo 38 è sostituita con la seguente: «Art. 38 Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) »; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo	1.4017 RELATORI BCC

<p>37-bis del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante.</p>	
<p>633. All'articolo 39-<i>octies</i> del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11 per cento »;</p> <p>b) al comma 5:</p> <p>1) alla lettera a), le parole: « euro 25 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 30 »;</p> <p>1-bis) alla lettera b), le parole: “euro 30” sono sostituite dalle seguenti: “euro 32”;</p> <p>2) alla lettera c), le parole: « euro 120 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125 »;</p> <p>c) al comma 6:</p> <p>1) le parole: « euro 175,54 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 180,14 »;</p> <p>2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-<i>quinquies</i>, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” ».</p>	<p>1.3209</p> <p>Romeo ed altri (LEGA)</p>
<p>Conseguentemente sostituire il comma 634 con il seguente: “634. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce - “Tabacchi lavorati”, le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite rispettivamente del 23, 5 per cento e del 59,5 per cento.”</p>	<p>1.3209</p> <p>Romeo ed altri (LEGA)</p>
<p>634. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce – « Tabacchi lavorati », le aliquote indicate alle lettere a), b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.</p>	
<p>635. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e D « tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette », allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegata alla presente legge.</p>	
<p>636. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>« a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-<i>octies</i> del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5 »;</p> <p>b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>« 2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare</p>	

<p>la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-<i>quinquies</i> del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;</p> <p>c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « alla misura percentuale » sono sostituite dalle seguenti: « alle misure percentuali ».</p>	
<p>637. Le disposizioni del comma 636 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-<i>quinquies</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.</p>	
<p>638. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-<i>bis</i>, 56-<i>bis</i>.1 e 56-<i>ter</i> dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.</p>	<p>Deducibilità quote ammortamento avviamento e beni immateriali</p>
<p>639. L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.</p>	<p>Abrogazione ACE</p>
<p>639-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera a) dopo le parole "ai sensi dell'articolo 2359" aggiungere le parole " , comma 1, numeri 1) e 2)";</p> <p>b) agli articoli 8 e 13, nel comma 2 alla lettera b) alla fine aggiungere le parole "e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2).";</p> <p>c) all'articolo 18, comma 12 le parole "Nel caso previsto dal comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7";</p> <p>d) all'articolo 18, dopo il comma 14 è inserito il seguente comma 15: "Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può</p>	<p>1.3224 ARRIGONI ed altre (LEGA)</p>

<p>esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività".</p>	
<p>639-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128".</p>	<p>1.3224 ARRIGONI ed altre (LEGA)</p>
<p>639-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128".</p>	<p>1.3224 ARRIGONI ed altre (LEGA)</p>
<p>639-quinquies. L'art. 1 comma 87, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131</p>	<p>1.3223 Ferrero ed altri (LEGA)</p>
<p>640. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: «emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»; 2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni»; b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti: «2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. 2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione».</p>	<p>Cartolarizzazione crediti</p>
<p>641. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 640, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione.</p>	

<p>Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-<i>octies</i> dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 640, lettera <i>b</i>), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.</p>	
<p>642. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> al comma 1-<i>bis</i>: <i>1)</i> al primo periodo, le parole: «emittente i titoli» sono sostituite dalle seguenti: «di cartolarizzazione»; <i>2)</i> è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione»; <i>b)</i> al comma 1-<i>ter</i>, alinea, dopo le parole: «all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-<i>bis</i> del presente articolo,» e le parole: «dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro».</p>	
<p>643. All'articolo 1, comma 28, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».</p>	<p>Norme in materia di entrate locali Sub emendamento 1.0.5000/56 del Governo FERRERO ed altri (LEGA)</p>
<p>643-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle alle attività connesse alla partecipazione del comune</p>	<p>1.3247 (testo 3) Riscossione TARI Memo: il testo 2 (come da richiesta RGS) prevedeva l'espunzione delle parole evidenziate in giallo; il testo 3 le ripropone.</p>

<p>all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni. Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.</p>	
<p>644. All'articolo 13, comma 3, lettera <i>0a</i>), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».</p>	<p>IMU - Tasi - riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi in comodato</p>
<p>644-bis. All'art. 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»</p>	<p>1.3269 Turco (M5S) proroga anche per l'anno 2019 la facoltà per i comuni di adottare i coefficienti di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999 per la determinazione della tariffa rifiuti</p>
<p>645. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.</p>	<p>Maggiori introiti gara frequenze 5G</p>
<p>646. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.</p>	<p>Disposizioni in materia di giochi</p>
<p>647. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « anni dal 2013 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ».</p>	
<p>648. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « sono prorogate al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ».</p>	
<p>649. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «tali apparecchi devono</p>	<p>1.1777 Endrizzi e altri (M5S)</p>

<p>essere dismessi entro il 31 dicembre 2020». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio».</p>	
<p>650. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: «e le altre autorità competenti effettuano» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua»;</p> <p>b) dopo le parole: «agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati» sono inserite le seguenti: «e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma»;</p> <p>c) il terzo periodo è soppresso le parole: «o qualsiasi altra forma di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale».</p>	<p>Vendita di titoli di accesso ad attività dello spettacolo</p> <p>RIFORMULAZIONE GOVERNO EMENDAMENTO 1.3311 - Pergreffi</p>
<p>651. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:</p> <p>«545-bis. A decorrere dal 31 marzo 2019 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti <i>internet</i> di rivendita primari, i <i>box office</i> autorizzati o i siti <i>internet</i> ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio nominativo.</p> <p><i>545-ter.</i> Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.</p> <p><i>545-quater.</i> I siti <i>internet</i> di rivendita primari, i <i>box office</i> autorizzati o i siti <i>internet</i> ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma <i>545-bis</i>. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti <i>internet</i> di rivendita primari, per i</p>	<p>RIFORMULAZIONE GOVERNO EMENDAMENTO 1.3311 - Pergreffi</p>

<p><i>box office</i> autorizzati o per i siti <i>internet</i> ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. I siti <i>internet</i> di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti <i>internet</i> ufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive. <i>545-quinquies</i>. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da <i>545-bis</i> a <i>545-quater</i>, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».</p>	
<p>651-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da "e riserva, comunque," fino a "in tale ambito", sono sostituite dalle parole "riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestre".</p>	<p>1.4018 RELATORI FREQUENZE</p>
<p>651-ter. Dopo l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è aggiunto il seguente comma: "3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale".</p>	<p>1.4018 RELATORI FREQUENZE</p>
<p>651-quater. All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "PNAF 2018", sono sostituite dalle seguenti: "PNAF"; b) dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Entro il 31 gennaio 2019 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al precedente periodo."; c) le parole da "Le frequenze in banda III VHF" fino a "radiofonia digitale.", sono sostituite dalle seguenti: "Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF".</p>	<p>1.4018 RELATORI FREQUENZE</p>
<p>651-quinquies. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019"; b) al terzo periodo, le parole "30 settembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019" e le parole "in banda 470-694 MHz UHF" sono soppresse;</p>	<p>1.4018 RELATORI FREQUENZE</p>

<p>d) all'ultimo periodo, le parole "Entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019" e le parole da ", e assegna" fino a "medesimo contenente l'informazione a livello regionale" sono soppresse e, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente legge che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del seguente comma 1032."</p>	
<p>651-<i>sexies</i>. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti commi:</p> <p>"1031-<i>bis</i>. L'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex;</p> <p>b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;</p> <p>c) considerare il valore delle offerte economiche presentate;</p> <p>d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;</p> <p>e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale;</p> <p>f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive;</p> <p>g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi</p>	<p>1.4018 RELATORI</p> <p>FREQUENZE</p> <p>+</p> <p>1.4018/2 RGS</p>

<p>finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>1031-ter La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonché di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al 1031-<i>bis</i> è stabilita secondo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259.</p> <p>1031- quater Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-<i>bis</i>, qualora il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente la gestione e l'utilizzo della stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, e ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorità accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico può revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale".</p>	
<p>651-septies. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> alla lettera <i>b)</i> e alla lettera <i>e)</i>, le parole "PNAF 2018", sono sostituite dalle seguenti: "PNAF";</p> <p><i>b)</i> alla lettera <i>c)</i>, le parole da "rilascio, alla scadenza di cui alla lettera <i>f)</i>, da parte del concessionario del servizio pubblico" fino a "in ambito locale di cui al comma 1031;" sono sostituite dalle seguenti: "rilascio, alla scadenza di cui alla lettera <i>f)</i>, da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilità per macroaree ; «;</p> <p><i>c)</i> alla lettera <i>d)</i>, le parole "nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>," sono soppresse;</p> <p><i>d)</i> alla lettera <i>d)</i> dopo le parole "d'impresa" sono aggiunte le seguenti: "nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera <i>f)</i>, da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera <i>a)</i>, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021";</p> <p><i>e)</i> alla lettera <i>f)</i>, le parole da "individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021," fino a "rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera <i>e)</i>." sono sostituite dalle seguenti: »individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1 ° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso</p>	<p>1.4018 RELATORI</p> <p>FREQUENZE</p>

<p>dei CH 50 e 52 di cui alla lettera <i>d</i>) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera <i>a</i>); della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera <i>d</i>) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera <i>a</i>), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021; nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alla lettera <i>b</i>), <i>c</i>) ed <i>e</i>).".</p> <p><i>f</i>) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero dello sviluppo economico entro il 15 aprile 2019 aggiorna il decreto di cui al periodo precedente".</p>	
<p>651-octies. All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a</i>) le parole "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2019";</p> <p><i>b</i>) nell'ultimo periodo, le parole "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre 2019".</p>	<p>1.4018 RELATORI</p> <p>FREQUENZE</p>
<p>651-novies. All'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a</i>) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2019";</p> <p><i>b</i>) nell'ultimo periodo le parole "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre 2019".</p>	<p>1.4018 RELATORI</p> <p>FREQUENZE</p>
<p>651-decies. All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".</p>	<p>1.4018 RELATORI</p> <p>FREQUENZE</p>
<p>— 651-undecies. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>— <i>a</i>) al primo periodo, le parole "35,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25,5 milioni"; le parole "293,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "344,3 milioni"; le parole "272,1 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "231,2 milioni";</p> <p>— <i>b</i>) alla lettera <i>a</i>), le parole da "24, 1 milioni" fino a "228, 1 milioni" sono sostituite dalle seguenti "24, 1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 202,2 milioni";</p> <p>— <i>c</i>) alla lettera <i>c</i>), le parole da "25 milioni" fino a "2019-2022", sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022"».</p> <p>651-undecies. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a</i>) al primo periodo, le parole "293,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti "344,4 milioni";</p> <p><i>b</i>) alla lett. <i>c</i>), le parole da "25 milioni" fino a "2019-2022", sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022."</p>	<p>1.4018 RELATORI</p> <p>FREQUENZE</p> <p>+</p> <p>1.4018/2</p> <p>RGS</p>
<p>651-duodecies. Lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>1.4018/2</p> <p>RGS</p>

651-terdecies. Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici "Torino 2006" sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di settembre 2019.	1.5014 GOVERNO AGENZIA TORINO 2006
651-quaterdecies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al comma 653 è incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2019.	1.5014 GOVERNO AGENZIA TORINO 2006
651-quinquiesdecies. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".	1.5014 GOVERNO AGENZIA TORINO 2006
651-sexiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del trentesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 421.	1.3327 testo 2 Mirabelli, Misiani, Manca, Marino, Stefano
652. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.	Fondi speciali e fondo esigenze indifferibili
653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.	
653-bis. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, considerate le risultanze economico finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, euro 525 milioni per l'anno 2020 e 600 milioni per il 2021.	1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL
653-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 653-bis si provvede mediante: a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i seguenti importi: 1) euro 110 milioni per il 2019; 2) euro 100 milioni per il 2020; 3) euro 100 milioni per il 2021; b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto	1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL

<p>dall'art. 3 del D.Lgs. 23 febbraio n. 38 e relative Modalità di applicazione, per i seguenti importi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) euro 50 milioni per il 2020; 2) euro 50 milioni per il 2021; <p>c) le risorse strutturali di cui alle precedenti lettere a e b sono ulteriormente ridotte per il 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese di cui alla lettera a) del comma 2. 2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b) del comma 2; d) utilizzo della maggiori entrate ai fini IRES per 173, 8 milioni per il 2020 e 147, 2 milioni per il 2021; e) per l'anno 2021 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 653-<i>octies</i> e 653-<i>nonies</i> pari a 176, 1 milioni di euro. 	
<p>653-<i>quater</i>. Ai fini dell'applicazione del comma 653-<i>ter</i> si provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) a fornire apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati della riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81. 2) a rimodulare con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 del D.lgs. n. 38/2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione. 	<p>1.4019 RELATORI</p> <p>TARIFFE INAIL</p>
<p>653-<i>quinquies</i>. L'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 653-<i>bis</i>, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.</p>	<p>1.4019 RELATORI</p> <p>TARIFFE INAIL</p>
<p>653-<i>sexies</i>. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 653-<i>bis</i> a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, comma 4, primo periodo, e comma 6 e di cui all'articolo 44, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17</p>	

<p>maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.</p>	
<p>653-septies. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza 1 gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 10, comma 6, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo," sono aggiunte le parole: "complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo," e dopo le seguenti: "a somma maggiore dell'indennità che" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo ed indistintamente";</p> <p>b) all'articolo 10, comma 7, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "a norma degli articoli 66 e seguenti" sono inserite le seguenti: "e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, secondo comma 1 lettera a) e b), del decreto legislativo n. 38 del 2000";</p> <p>c) all'articolo 10, comma 8, del decreto del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, tra la parola: "rendita" e la parola: "liquidata" si inserisce la parola: "complessivamente" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";</p> <p>d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "per le somme" sono inserite le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "e per le spese accessorie" sono aggiunte le parole: "nei limiti del complessivo danno risarcibile";</p> <p>e) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 tra le parole: "dell'ulteriore rendita" e le parole: "dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39« si inseriscono le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";</p> <p>f) All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dopo le parole: "solo previo accantonamento di una somma" sono aggiunte le parole: "a valere sul complessivo risarcimento dovuto" e dopo le parole: "erogate o da erogare" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo";</p> <p>g) all'articolo 11, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:</p> <p>"Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e della adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile";</p> <p>h) all'articolo 106 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, al primo comma dopo le parole "agli effetti dell'articolo 85, la vivenza a carico è provata quando" sono soppresse le parole "risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorrevano in modo efficiente il defunto", che sono sostituite dalle seguenti "il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare</p>	<p>1.4019 RELATORI</p> <p>TARIFFE INAIL</p>

<p>superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte". I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui al primo periodo del presente comma;</p> <p>i) all'articolo 85, terzo comma, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 le parole: "di lire un milione" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "di euro 10.000", mentre le parole "aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4)" sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui al primo periodo del presente comma;</p> <p>j) il premio supplementare, previsto dagli articoli 153 e 154 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. non è più dovuto;</p> <p>k) all'articolo 29 comma 2 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole "e all'INAIL" sono soppresse.;</p> <p>l) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole "130 per mille" sono sostituite dalle parole "110 per mille".</p>	
<p>653-octies. All'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, le parole "e del 95 per cento dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021".</p>	<p>1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL</p>
<p>653-nonies. All'articolo 82, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "e al 95 per cento per gli anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi"».</p>	
<p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>a) il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 62,6 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed è ridotto di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e per l'importo di euro 26,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21 milioni di euro per l'anno 2027;</p> <p>b) il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 46,9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,1 milioni per l'anno 2026; Il medesimo fondo è incrementato di 47,4 milioni di euro per l'anno 2022.</p>	<p>1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL</p>
<p>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 150 milioni di euro nell'anno 2019.</p>	<p>1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL</p>
<p>Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro nell'anno 2019, allo scopo utilizzando per 60 milioni di euro le risorse iscritte sul medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, che sono corrispondentemente disaccantonate e rese disponibili in termini di</p>	<p>1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL 1.4019/4 RGS</p>

<p><i>competenza e di cassa, e di 50 milioni di euro nell'anno 2020.</i> Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro nell'anno 2019 e di 72 milioni di euro nell'anno 2020."</p>	
<p>Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2020: – 10.000.000.</p>	<p>1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL</p>
<p><i>Lo stanziamento di bilancio del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto, in termini di competenza e cassa, di 40 milioni di euro nell'anno 2020.</i></p>	<p>1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL</p>
<p><i>Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</i></p>	<p>1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL</p>
<p><i>Tenuto conto del mancato utilizzo per la copertura dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titolo del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:</i> a) <i>Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo di 84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;</i> b) <i>Le risorse di cui Fondo compensazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo di 84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".</i></p>	<p>1.4019 RELATORI TARIFFE INAIL 1.4019/4 (con importo di 84 mln invece di 87) RGS</p>
<p>654. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>	<p>Clausola di salvaguardia</p>
<p>654-bis. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; 2) al comma 6-<i>quater</i>, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31</p>	<p>Proroghe di termini previsti da norme di legge 1.0.5000 GOVERNO PROROGA TERMINI + sub 1.0.5000/18 TESEI</p>

<p>dicembre 2019";</p> <p>c) all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017" e le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";</p> <p>2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";</p> <p>c-bis) al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: " sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: " sino alla data del 31 dicembre 2019".</p> <p>d) all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";</p> <p>e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2019;</p> <p>f) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2019";</p> <p>g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: "Fino al 31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2020";</p> <p>h) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".</p>	
<p>654-ter. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>a) all'articolo 17, comma 4-<i>quater</i>, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";</p> <p>b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";</p> <p>c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "per l'anno 2018" sono soppresse.</p> <p>«c-bis) all'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «per un periodo comunque non superiore a 365 giorni».</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p> <p>PROROGA TERMINI</p> <p>+ Subemendamento</p> <p>1.0.5000/31 TESEI ed altri (LEGA) (PROROGA TERMINI)</p>
<p>654-<i>quater</i>. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la seguente proroga di termini:</p> <p>a) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019", e le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";</p> <p>a-bis) All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è aggiunto il seguente periodo "Per l'anno 2019 i comuni che</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p> <p>PROROGA TERMINI</p> <p>+</p> <p>1.0.5000/56 – lett. a-bis)</p>

<p>hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.”</p>	
<p>b) all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;</p>	<p>1.0.5000/40 - lett. b)</p>
<p>c) apportare le seguenti modificazioni:</p>	
<p>1) all’articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 95, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019»;</p>	<p>1.0.5000/47 - lett. c)</p>
<p>2) all’articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019»;</p>	
<p>3) le previsioni di cui ai numeri 1) e 2) non hanno effetto nei confronti dell’Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”;</p>	
<p>d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell’esigenza di continuare a garantire, nel triennio 2019-2021, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione assicurato dalle previsioni dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è disposta la proroga, per tale triennio, dell’erogazione di apposito contributo in favore dell’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate, in base all’andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale del predetto ente, per una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per l’anno 2020, e a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate; l’erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’ente. Qualora la quota da erogare per l’anno 2019 risulti inferiore all’importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l’incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile per l’anno 2020, in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti periodi. La parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2020, anche rideterminato ai sensi del precedente periodo, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all’ente per l’anno 2021, in conformità alle disposizioni dettate dal primo e secondo periodo;</p>	<p>1.0.5000/32 – lett. d)</p>
<p>e) all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’articolo 1, comma 8-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023»</p>	<p>1.0.5000/38 – lett. e)</p>
<p>654-quinquies. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p>

<p>economico è disposta la seguente proroga di termini:</p> <p>a) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: ", prima del 31 dicembre 2018" sono soppresse;</p> <p>a-bis) i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019</p>	<p>PROROGA TERMINI</p> <p>+ sub</p> <p>1.0.5000/66 RIPAMONTI</p>
<p>654-sexies. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2019";</p> <p>b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) all'articolo 1, comma 1, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";</p> <p>2) all'articolo 7, comma 1, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";</p> <p>b-bis) all'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, al comma 5-bis le parole: <u>la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno</u> sono sostituite dalle seguenti: <u>la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata di un anno</u></p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p> <p>PROROGA TERMINI</p> <p>+ sub</p> <p>1.0.5000/73 ARRIGONI</p>
<p>654-septies. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini:</p> <p>a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole: "per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2019";</p> <p>b) all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020";</p> <p>b-bis) All'art. 1, comma 139 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2019".</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p> <p>PROROGA TERMINI</p> <p>+ Sub</p> <p>1.0.5000/81 ARRIGONI</p>
<p>654-octies. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 9-duodecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 2, primo periodo, le parole: "Nel triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "Nel quadriennio 2016-2019";</p> <p>2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "negli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p> <p>PROROGA TERMINI</p>
<p>654-novies. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p>

<p>dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>a) all'articolo 18, comma 8-<i>quinquies</i>, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;</p> <p>b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2019";</p> <p>2) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2019";</p> <p>3) all'articolo 20, comma 4, le parole: "pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad euro 5,04 milioni per l'anno 2019 ed euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020";</p> <p>c) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017 n. 167, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019".</p>	<p>PROROGA TERMINI</p>
<p>654-<i>decies</i>. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1, le parole: "dopo il 31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 31 luglio 2019";</p> <p>2) al comma 2, le parole: "decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° agosto 2019";</p> <p>b) all'articolo 3, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019";</p> <p>c) all'articolo 21-<i>quinquies</i> del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";</p> <p>2) al comma 3, le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019";</p> <p>d) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2021";</p> <p>e) all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette".</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p> <p>PROROGA TERMINI</p>
<p>654-<i>undecies</i>. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:</p> <p>a) al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019";</p> <p>b) all'articolo 2188-<i>bis</i> del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p> <p>PROROGA TERMINI</p>
<p>654-<i>duodecies</i>. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO</p>

<p>proroga di termini: a) all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 30 giugno 2019".</p>	<p>PROROGA TERMINI</p>
<p>654-terdecies. Nelle materie di interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a) e 44-ter, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a) e 4, lettera a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019"; b) agli articoli 44-bis, comma 2 e 44-quater, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le parole: "dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2019".</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO PROROGA TERMINI</p>
<p>654-quaterdecies. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 21, comma 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 mesi".</p>	<p>Sub. 1.0.5000/111</p>
<p><i>Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, alla voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti riduzioni:</i> 2020: – 500.000; 2021: – 1.500.000.</p>	<p>1.0.5000 GOVERNO PROROGA TERMINI</p>

<p><i>Alla tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni:</i> 2.1.7 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari: 2019: CP: 9.506.220; CS: 9.506.220. 2020: CP: 2.000.000; CS: 2.000.000. 2021: CP: 2.000.000; CS: 2.000.000. <i>Alla tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:</i> Missione 33-Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare – Ud V 23.1: 2019: CP: – 175.000; CS: – 175.000. 2020:</p>	<p>2.TAB.1.5000.5 GOVERNO EFFETTI FINANZIARI D.L. SICUREZZA</p>
---	--

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2021:

CP: – ;

CS: – .

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 2 – Fondi di riserva e speciali – U.d.V. 23.2:

2019:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2020:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2021:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

Alla tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

Missione 6 – Giustizia, Programma 1 – Amministrazione penitenziaria – U.d.V. 1.1:

2019:

CP: 15.000.000;

CS: 15.000.000.

2020:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000.

2021:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000.

Alla tabella n. 8 – Stato di previsione dell'interno – apportare le seguenti variazioni:

Missione 2 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, Programma 2 – Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio – U.d.V. 1.1:

2019:

CP: 2.015.380;

CS: 2.015.380.

2020:

CP: 2.000.000;

CS: 2.000.000.

2021:

CP: 2.000.000;

CS: 2.000.000.

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 8 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – Ud V. 3.1:

2019:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2020:

CP: – 17.000.000;

CS: – 17.000.000.

2021:

CP: – 27.000.000;

<p>CS: – 27.000.000.</p> <p><i>Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 10 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia – U.d.V. 3.3:</i></p> <p>2019: CP: 15.200.000; CS: 15.200.000.</p> <p>2020: CP: 22.000.000; CS: 22.000.000.</p> <p>2021: CP: 27.000.000; CS: 27.000.000.</p> <p><i>Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 2 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose – U.d.V. 5.1:</i></p> <p>2019: CP: 2.465.839; CS: 2.465.839.</p> <p>2020: CP: – ; CS: – .</p> <p>2021: CP: – ; CS: – .</p>	
<p>SEZIONE II – ART. 18</p> <p><i>Dopo il comma 27 inserire il seguente:</i></p> <p>«27-bis. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai corpi di polizia. I decreti di cui al comma precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei Conti».</p>	<p>18.5000 GOVERNO</p> <p>RIMODULAZIONE FONDO INVESTIMENTI</p> <p>SEZIONE II</p>
<p>SEZIONE II – ART. 18</p> <p>All'articolo 18, comma 22, sostituire l'ultimo periodo con il seguente "E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2018".</p>	<p>18.4</p> <p>ROMEO ed altro (LEGA)</p>
<p>SEZIONE II – ART. 18</p> <p><i>Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«33-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel Mondo", programma "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche</p>	<p>18.5001 GOVERNO</p> <p>ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO</p> <p>SEZIONE II</p>

attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario"».	
--	--